

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 dicembre 2014 al 7 gennaio 2015)

INDICE

AUGELLO: sulla morte di Riccardo Magherini a Firenze (4-03070) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i>)	Pag. 1879	Frosinone (4-01591) (risp. DE VINCENTI, <i>vice ministro dello sviluppo economico</i>)	1895
AUGELLO, MANCONI: sulla morte di Riccardo Magherini a Firenze (4-02621) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	1880	DI BIAGIO ed altri: sul caso del decesso di un cittadino italiano indigente residente in Messico (4-02863) (risp. GIRO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	1899
BARANI: sulle procedure di acquisto <i>online</i> dei biglietti adottate da Trenitalia (4-00833) (risp. LUPI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	1886	FASANO: sui rischi per l'ordine pubblico in un girone della Lega Pro di calcio (4-02626) (risp. DELRIO, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	1902
CAMPANELLA, BOCCHINO: sulla violazione del principio della rappresentanza di genere nel consiglio di amministrazione della società Metropoli Est di Palermo (4-03026) (risp. DELRIO, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	1888	GASPARRI: sul trasferimento a ruolo non operativo del capitano De Falco (4-02753) (risp. LUPI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	1904
DE MONTE ed altri: sull'attività di prospezione e ricerca di idrocarburi in Adriatico per conto della Croazia (4-02218) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	1892	GIOVANARDI: sulla vicenda della ditta "Bianchini costruzioni Srl" di San Felice sul Panaro (Modena) (4-03126) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i>)	1908
DE PETRIS: sulla realizzazione del tratto del metanodotto Busso-Paliano in provincia di		LO GIUDICE ed altri: sulla programmazione ed attuazione delle politiche antidiscriminatorie e di promozione delle pari opportunità (4-02539) (risp. DELRIO, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	1910

<p>MANCONI: sulla destituzione del consigliere d'ambasciata Michel Giffoni (4-03001) (risp. PISTELLI, <i>vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)</p>	1915	<p>STEFANO: sulla procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al gasdotto Trans Adriatic pipeline (TAP) (4-02998) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)</p>	1922
<p>MANCUSO: sul trasferimento a ruolo non operativo del capitano De Falco (4-02759) (risp. LUPI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)</p>	1905	<p>sul progetto di realizzazione in Puglia di un tratto della Trans Adriatic pipeline (TAP) tra Albania e Italia (4-03019) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)</p>	1927
<p>ROSSI Maurizio: sul raddoppio del tratto autostradale Genova-Ventimiglia (4-00963) (risp. LUPI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)</p>	1920		

AUGELLO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la notte del 3 marzo 2014, nel quartiere fiorentino di Borgo San Frediano, il signor Riccardo Magherini è deceduto mentre si trovava in stato di fermo e di contenimento per iniziativa di 2 autopattuglie di militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri;

sulle cause della morte del signor Magherini sta ancora indagando la magistratura, sulla scorta di diverse testimonianze e di due videoregistrazioni effettuate con telefoni cellulari, dalle quali si evince che la vittima è stata trattenuta al suolo in posizione prona per oltre 15 minuti, mentre si lamentava e chiedeva aiuto come se stesse subendo percosse e violenze;

fino all'arrivo di un'ambulanza, la vittima è rimasta nella posizione descritta, bloccata a terra da alcuni Carabinieri che esercitavano con il loro corpo un peso notevole sul fermato, nonostante chiedesse aiuto e dichiarasse di sentirsi male;

dopo l'arrivo dell'ambulanza, Riccardo Magherini è deceduto;

proprio nel luogo in cui si è svolta questa tragica sequenza sono posizionate 9 telecamere della Direzione investigativa antimafia, facenti parte dei sistemi di sicurezza della sede di Firenze: in particolare le telecamere in questione si trovano tra via Montebello e via Lungarno Vespucci, che tra le ore 00,00 e le ore 01,30 della notte del 3 marzo dovrebbero aver filmato l'intera successione di avvenimenti che va dall'inizio del fermo di Riccardo Magherini fino al momento cui viene immobilizzato;

risulta oggettiva ed indiscutibile l'utilità dell'acquisizione di queste immagini per un approfondimento delle indagini in corso,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per acquisire le immagini richiamate in premessa, anche al fine di metterle a disposizione dell'autorità giudiziaria per consentire l'accertamento di ogni eventuale responsabilità per la morte di Riccardo Magherini.

(4-03070)

(25 novembre 2014)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione, nel richiamare la vicenda dei signor Riccardo Magherini, deceduto la notte del 3 marzo 2014 a Firenze mentre era in stato di fermo ad opera di militari dell'Arma dei Carabinieri, si richiama l'attenzione sulla necessità che l'autorità giudiziaria acquisisca le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza del vicino centro operativo della Direzione investigativa antimafia.

Effettivamente a tutela della sede della DIA, che è ubicata sulla sponda opposta dell'Arno rispetto a luogo in cui si è verificato il tragico evento riguardante il signor Magherini, ad una distanza di circa 500 metri, sono posizionate 7 telecamere che inquadrano l'ingresso principale, sito in Lungarno Vespucci n. 26, e ulteriori 8 che monitorano l'accesso carraio di via Montebello n. 15. Tali dispositivi, aventi mera funzione di difesa passiva e un raggio di azione di poche decine di metri, erano, all'epoca dell'episodio, attivi e regolarmente funzionanti.

Per quel che risulta, né l'autorità giudiziaria precedente né alcuna delle forze di polizia, d'iniziativa o a ciò delegate, hanno richiesto copia delle immagini registrate dalle telecamere.

Il Vice ministro dell'interno

BUBBICO

(22 dicembre 2014)

AUGELLO, MANCONI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nella notte del 3 marzo del 2014, intorno alle ore 01:30, nel quartiere fiorentino di Borgo San Frediano, è deceduto il signor Riccardo Magherini mentre era in stato di fermo e di contenimento di due pattuglie dei militari dei Carabinieri;

Magherini veniva colto da un attacco di panico, presumibilmente a causa di una precedente assunzione di sostanze stupefacenti, mentre i carabinieri lo tenevano bloccato al suolo, dopo avergli applicato le manette ai polsi dietro la schiena;

trattenuto al suolo in questa posizione per oltre un quarto d'ora, Magherini ha inutilmente chiesto aiuto, lamentandosi come se stesse subendo percosse e/o atti di violenza, così come del resto riferito da diverse testimonianze;

gran parte di questa sequenza è stata ripresa da due videoregistrazioni effettuate con telefoni cellulari;

fino all'arrivo dell'ambulanza, Magherini è rimasto steso a terra e contenuto in quella posizione dai militari, che, secondo i testimoni, si alternavano nell'esercitare tutto il loro peso su di lui nonostante il malcapitato chiedesse aiuto e dichiarasse di sentirsi male;

poco dopo l'arrivo dell'ambulanza Magherini è deceduto;

l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte, che è stata effettuata il successivo 5 marzo;

ad oggi non sono noti i risultati dell'autopsia e, soprattutto, non è stato consentito alla famiglia di disporre della sua salma per la sepoltura: in sostanza Riccardo Magherini è tuttora in una cella frigorifera nell'obitorio di Firenze,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali siano le ragioni per cui i risultati dell'autopsia non sono ancora noti e quali iniziative di competenza intenda assumere per consentire ai familiari di poter dare degna sepoltura a Riccardo Magherini ad oltre 5 mesi dalla sua morte.

(4-02621)

(7 agosto 2014)

RISPOSTA. - Risulta che Riccardo Magherini è morto a Firenze nella notte tra il 2 ed il 3 marzo 2014, nel corso di operazioni di controllo e contenzione messe in atto da alcuni militari del nucleo radiomobile dei Carabinieri.

Alle ore 3,00 circa del 3 marzo 2014, il pubblico ministero di turno, nella persona del dottor Bocciolini, veniva avvertito del decesso, avvenuto, come da informativa, per "arresto cardiocircolatorio", mentre Magherini si trovava ammanettato allo scopo di essere tratto in arresto per rapina.

Nella mattinata del 3 marzo i Carabinieri del nucleo investigativo depositavano una informativa esplicativa cui veniva allegata l'annotazione di servizio redatta dai militari del nucleo radiomobile intervenuti sul posto, i referti medici attestanti le lesioni a carico dei quegli stessi militari ed alcuni verbali di sommarie informazioni assunte di iniziativa dai medesimi operanti. Secondo quanto riferito, risultava che Magherini, in stato di alterazione, prima dell'intervento dei Carabinieri, aveva sottratto un *iPhone* al propieta-

rio, aveva danneggiato alcune vetrine di negozi ed aveva poi opposto resistenza ai militari che cercavano di contenerlo.

Alla stregua del materiale acquisito, il pubblico ministero precedente disponeva 2 diverse iscrizioni, la prima a carico di Riccardo Magherini per le fattispecie di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento (artt. 628, 337, 635 del codice penale) e la seconda a carico di ignoti, in relazione alle ipotesi di reato di morte o lesioni come conseguenza di un altro delitto (art. 586 del codice penale) e spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990). Tale ultima iscrizione veniva disposta dal magistrato in ragione della condotta tenuta dal giovane e delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti ai Carabinieri della stazione di Firenze Palazzo Pitti dal padre di Magherini, il quale aveva riferito che il figlio era in cura presso uno psicologo per problemi connessi all'uso di sostanze stupefacenti, fornitegli da terzi, al momento ignoti.

Su richiesta della famiglia del giovane veniva autorizzata la visione della salma da parte dei congiunti, prima dell'esame autoptico.

In data 4 marzo, la famiglia Magherini depositava nomina del difensore nella persona dell'avvocato Luca Bisori, il quale veniva avvisato del conferimento di incarico medico-legale-tossicologico per l'accertamento delle cause della morte; tale incarico veniva affidato ad un collegio composto dal professor Gian Aristide Norelli, direttore dell'Istituto di medicina legale di Firenze, dalla dottoressa Focardi, medico presso il medesimo istituto, e dal professor Mari, già direttore dell'Istituto di tossicologia forense dell'università di Firenze. L'inizio delle operazioni peritali veniva fissato per il pomeriggio del giorno 4, con la richiesta da parte dell'autorità inquirente di sospendere immediatamente l'esame autoptico nel caso in cui nel corso dell'autopsia fossero state riscontrate lesioni riconducibili a percosse o lesioni.

All'esame autoptico partecipava per conto della famiglia Magherini il dottor Lorenzo D'Antonio. Al termine dell'esame, compiutosi senza che vi fosse alcuna sospensione, il professor Norelli informava il pubblico ministero di non aver rinvenuto sulla salma alcun segno di lesioni da percosse, ma soltanto alcuni graffi sul viso e lievi lesioni, compatibili, come riferito, con una posizione di Magherini sdraiato a terra nell'ammanettamento e una frattura costale tipica anche delle manovre rianimatorie. Nel corso dell'autopsia, dietro espressa disposizione del magistrato precedente, la Polizia scientifica effettuava un'accurata ripresa fotografica delle condizioni del cadavere.

Nel frattempo, con provvedimento emesso in data 3 marzo, veniva disposto dal sostituto procuratore che le indagini sul decesso di Magherini fossero condotte da un gruppo di investigatori formato da appartenenti alla

Polizia di Stato ed ai Carabinieri della locale sezione di Polizia giudiziaria, con esclusione dell'Arma territoriale e, quindi, della struttura di appartenenza dei militari che avevano proceduto al fermo.

L'attività svolta dalla Polizia giudiziaria su direttiva del pubblico ministero prevedeva inizialmente l'escussione di testimoni oculari, l'acquisizione delle registrazioni telefoniche delle chiamate al 112, al 113 e al 118 e dei dati relativi all'intervento dei sanitari (atteso che la prima ambulanza intervenuta sul posto non era "medicalizzata" e che l'automedica era giunta soltanto alcuni minuti dopo), l'acquisizione dei tabulati telefonici del cellulare di Riccardo Magherini e l'individuazione ed escussione delle persone con le quali quest'ultimo aveva trascorso la serata. In data 14 marzo, il difensore della famiglia Magherini provvedeva a depositare le risultanze delle indagini difensive espletate, consistenti in 9 verbali di sommarie informazioni testimoniali e in un video con solo audio udibile.

Risulta che, a motivo delle discordanze riscontrate nei contenuti delle dichiarazioni rese dalle persone escusse, il pubblico ministero trasmetteva alla Polizia giudiziaria gli atti difensivi con richiesta di sentire nuovamente le persone informate sui fatti. Inoltre, sempre sulla scorta delle emergenze delle indagini difensive che rilevavano l'esistenza di nuovi soggetti informati sui fatti, il pubblico ministero disponeva che la Polizia giudiziaria individuasse tutti i potenziali testimoni, identificando "tutti i soggetti che abitano nel tratto di strada in cui avvenne il fatto".

Venivano, poi, acquisiti 2 brevi filmati effettuati con uno "smartphone" da una ragazza abitante nei pressi del luogo ove avvenivano i fatti. Detti filmati, ripuliti dalla Polizia scientifica da interferenze, erano consegnati in copia anche all'avvocato della famiglia Magherini.

In data 24 aprile, la Procura della Repubblica diffondeva un comunicato per rispondere all'avvertita esigenza di dover confutare le notizie circolate sulla stampa circa un'erronea od insufficiente attività di conduzione delle indagini preliminari in cui nessun soggetto risultava indagato: l'intento dell'ufficio di Procura, segnalato dalla stessa magistratura inquirente, era infatti quello di dare conto dello stato reale della vicenda ed evidenziare che "nel corso dell'autopsia non erano state riscontrate lesioni riconducibili a percosse", circostanza questa riferita dai consulenti del pubblico ministero e confermata telefonicamente allo stesso pubblico ministero dal medico legale professor Norelli. Nel comunicato stampa si evidenziava, peraltro, che "la perizia medico legale, da cui ci si aspetta di conoscere con precisione le cause della morte, non è ancora stata ultimata", rappresentando che le valutazioni sulle condotte dei Carabinieri e dei soccorritori in relazione all'evento morte sarebbero state svolte dagli organi della Procura della Repubblica soltanto a seguito del deposito di detta consulenza medico-legale e degli atti di indagine compiuti dalla Polizia giudiziaria. La nota della Procura veniva comunicata telefonicamente all'Ansa, senza essere seguita da comunicazioni o dichiarazioni ulteriori sui fatti.

In data 29 aprile, successivamente all'avvenuta escussione da parte della Procura di 72 persone informate sui fatti, la famiglia Magherini procedeva alla sostituzione del proprio legale con l'avvocato Fabio Anselmo, il quale depositava formale denuncia nei confronti di "tutti i Carabinieri intervenuti" (per omicidio preterintenzionale) e di "tutti i sanitari che avevano prestato soccorso a Riccardo Magherini" (per omicidio colposo). Tali accuse venivano formulate in modo generico, non essendo stata ultimata, alla data del 30 aprile 2014, la consulenza medico-legale sulle cause della morte e non essendo a quel tempo ancora conoscibili i dati relativi alle indagini svolte dall'ufficio di Procura, eccezion fatta per i verbali delle persone sentite nel corso delle indagini difensive.

Il giorno successivo alla denuncia, la Procura provvedeva a iscrivere nel registro degli indagati i carabinieri che avevano effettuato l'intervento in relazione all'ipotesi di cui agli artt. 110 e 584 del codice penale (omicidio preterintenzionale in concorso) e i sanitari che erano intervenuti con riferimento all'ipotesi di cooperazione nell'omicidio colposo *ex* artt. 113 e 589 del codice penale, sospendendo le operazioni di consulenza ancora in corso (in attesa degli esiti tossicologici e istologici) e differendo l'incontro che i consulenti tecnici del pubblico ministero avevano già fissato con i consulenti dei familiari della vittima, per dare modo anche ai difensori e consulenti tecnici degli indagati di prendervi parte.

In data 8 maggio 2014 la Polizia giudiziaria trasmetteva un'annotazione relativa a parte delle indagini svolte con specifico riferimento allo scambio di telefonate dirette ai numeri 112, 113 e 118 e fra questi intercorse. Poiché risultava che, a seguito della richiesta dei Carabinieri, era stata inviata una "ambulanza non medicalizzata" e solo in seguito l'auto medica, il pubblico ministero iscriveva nel registro degli indagati per omicidio colposo anche i due operatori del 118, dando loro modo di prendere parte alle operazioni peritali ancora sospese.

Il 22 maggio avveniva l'incontro tra i consulenti tecnici del pubblico ministero e quelli nominati dalle parti, in occasione del quale veniva redatto un verbale nel quale tutte le parti concordavano nel rilevare che la morte di Riccardo Magherini potesse essere attribuita ad un concorso di cause tossicologiche-cardiologiche ed asfittiche.

Il pubblico ministero autorizzava il rilascio di copia del verbale ai difensori.

In data 11 settembre 2014 veniva depositata la relazione di consulenza tecnica autoptica sulla salma di Magherini che veniva immediatamente posta a disposizione delle parti, affinché le stesse potessero prenderne visione ed estrarne copia e presentare, entro il termine consentito, richieste di ulteriori approfondimenti necroscopici. Trascorso detto termine veniva autorizzato, in data 18 settembre, il seppellimento della salma.

In data 25 settembre la Procura emetteva avviso di conclusione delle indagini *ex art. 415-bis* del codice di procedura penale contestando a 7 indagati (4 carabinieri e 3 volontari della prima ambulanza intervenuta sul posto) di aver colposamente concorso nel determinare la morte di Magherini “avvenuta per arresto cardio respiratorio, per intossicazione acuta da cocaina associata a un meccanismo asfittico” (artt. 113 e 589 del codice penale).

In data 1° ottobre 2014 veniva emesso un ulteriore avviso di garanzia con cui la Procura contestava ad uno solo dei Carabinieri indagati anche il reato di percosse (art. 581 del codice penale).

In data 11 novembre, veniva emessa richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei predetti indagati per i reati rispettivamente ascritti, come prima menzionati.

Preso atto delle emergenze fattuali e procedurali in atti, appare evidente come l'attività istruttoria connessa all'esame ed agli accertamenti tecnici sul cadavere di Riccardo Magherini sia stata attentamente monitorata in considerazione dell'individuazione delle possibili responsabilità in relazione alle cause del decesso.

In tale ottica risultano collocarsi: a) l'attività di documentazione degli accertamenti tecnici, disposta al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti, anche in fasi successive a quella delle indagini preliminari; b) la sospensione delle operazioni di consulenza, disposta in occasione delle diverse iscrizioni di ipotesi di reato nei confronti di soggetti noti, al fine di consentire l'immediato coinvolgimento di questi ultimi in chiave di tutela dei diritti degli indagati, ma anche di salvaguardia della piena utilizzabilità degli atti compiuti; c) la nomina di un collegio di consulenti del pubblico ministero, in sé finalisticamente rivolta al pieno accertamento dei fatti, così come il mantenimento della salma nella diretta disponibilità della Procura fino all'avvenuto deposito della relazione di consulenza autoptica, al fine di consentire ogni eventuale approfondimento.

Per alcuni aspetti connessi al caso, ma estranei rispetto all'oggetto specifico dell'interrogazione, sono infine in corso ulteriori verifiche da parte del Ministero.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(23 dicembre 2014)

BARANI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -
Premesso che:

la società Trenitalia ha da tempo attivato procedure di acquisto *on line* dei biglietti per i treni di carattere regionale e nazionale, prevedendo l'acquisto con registrazione al portale di Trenitalia, che consente l'emissione di biglietti nominali, in cui viene espressa chiaramente la data, l'ora, le stazioni di partenza e di arrivo del convoglio prescelto, nonché la fascia oraria di validità del biglietto stesso;

ciò comporta l'invio di un *file* ".Pdf" per i treni regionali e regionali veloci via *email* o di un codice "Pnr" via *sms* o *email* per le altre tipologie di treno;

tali procedure vedono quindi la compresenza di due diverse tipologie di recapito e gestione delle prenotazioni *on line* da parte degli utenti non necessariamente informati di questa differente tipologia di biglietti poiché, come riportato in fondo al testo delle *email* che giungono all'utente registrato in seguito all'acquisto, "per i biglietti elettronici regionali è necessario salire a bordo con la relativa stampa della ricevuta Pdf allegata a questa *e-mail*. Per i biglietti *ticketless* è necessario salire a bordo con il codice Pnr. Il mancato possesso della ricevuta Pdf per i treni regionali, o del codice Pnr per i biglietti *ticketless* equivale al mancato possesso del biglietto e pertanto comporta il pagamento del prezzo del biglietto maggiorato dalla relativa sanzione";

non tutti gli utenti, soprattutto coloro i quali usano i convogli ferroviari come sporadico mezzo di spostamento, senza alcuna periodicità e con eterogeneità di destinazione e tipologia di convoglio, hanno facilità nella gestione del biglietto acquistato attraverso queste procedure, che risulta diverso a seconda del treno interessato;

nel caso dei biglietti elettronici regionali, inoltre, le associazioni dei consumatori hanno più volte giustamente segnalato un'errata informazione circa la necessità di munirsi della stampa dei biglietti, in quanto al punto 6 della ricevuta inviata per *email* attraverso il *file* ".Pdf" si riporta che: "il viaggiatore che non esibisce la ricevuta di stampa o non presenta un valido documento di identificazione viene considerato come sprovvisto di biglietto e regolarizzato in base alla normativa o alla legislazione regionale vigente (prezzo biglietto +50 EUR o multa regionale)";

tale dicitura crea un'oggettiva confusione da parte dell'utenza, in quanto in contraddizione con quanto riportato nel testo della *mail* di acquisto, in quanto si fa riferimento alla possibilità di non esibire la ricevuta di stampa qualora si presenti un documento di riconoscimento che sancisca l'effettiva identità del passeggero, come riportato nel pdf del biglietto elettronico nominale;

l'obbligo di stampa della ricevuta per questo genere di biglietti, inoltre, inibisce le molteplici possibilità offerte dalle moderne tecnologie circa l'acquisto di biglietti con moneta elettronica, anche trovandosi in luoghi dove non è possibile effettuare una stampa, relative alla flessibilità d'acquisto dei biglietti per i convogli, rendendo di fatto praticamente superfluo il ricorso a questo genere di modalità, tanto più con informazioni contraddittorie all'interno del testo e della stessa *email*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di iniziative della società Trenitalia dirette a rendere omogenea su tutti i treni a livello nazionale la procedura di acquisto *on line* dei biglietti da parte dei passeggeri, nonché le modalità di esibizione dei *ticket* stessi, armonizzando gli strumenti tecnologici, quali *email* ed *sms*, con la ricevuta o il biglietto cartacei;

quali siano le motivazioni per le quali è stato introdotto un differente sistema di emissione dei biglietti elettronici e *ticketless*.

(4-00833)

(11 settembre 2013)

RISPOSTA. - Sono state acquisite informazioni presso Ferrovie dello Stato italiane e si riferisce quanto segue.

Fino al 31 ottobre 2013, le norme che regolavano l'acquisto dei biglietti *online* del trasporto regionale (riportate nelle "Condizioni generali del trasporto passeggeri di Trenitalia") prevedevano che dal sito di Trenitalia si potessero acquistare biglietti e abbonamenti che dovevano essere tassativamente stampati a cura dell'acquirente (*home printing*). Veniva anche chiarito che, non esibendo la ricevuta di stampa o non presentando un valido documento di riconoscimento, il viaggiatore veniva considerato sprovvisto di biglietto e regolarizzato in base alla normativa regionale vigente; tale indicazione era ribadita nel procedimento di acquisto del biglietto regionale *online*, dove, prima della concretizzazione dell'acquisto con l'inserimento della modalità di pagamento, appariva un messaggio (con un punto esclamativo di colore rosso) con la seguente dicitura: "Il biglietto elettronico regionale è emesso già convalidato. Stampa l'allegato in PDF alla mail di conferma che costituisce biglietto. Il biglietto è nominativo e associato a nome e cognome inseriti all'atto della registrazione online o nei dati del viaggiatore, pertanto, a bordo tali dati saranno soggetti a riscontro con documento d'identità valido".

Dal 1° novembre 2013, in aggiunta a quella riportata, è stata introdotta una nuova modalità di controllo del biglietto elettronico regionale (BER), che consente di mostrare il biglietto tramite schermata da supporto elettronico (*personal computer, tablet o smartphone*), a condizione che il cliente sia in grado di esibire correttamente l'allegato ricevuto (e non stampato), incluso il codice "*quick response*", che raccoglie tutti i dati del titolo di viaggio elettronico. Il biglietto regionale elettronico acquistato *online* è già validato e consente di viaggiare sul treno regionale prescelto o su un altro in servizio sulla stessa tratta, in partenza entro le 4 ore successive; inoltre, può essere acquistato da 7 giorni prima della data del viaggio fino a 30 minuti prima della partenza. In ogni caso, dovrà essere sempre esibito un documento di identità valido.

Si comunica infine che, ormai da qualche mese, grazie alla nuova *app* "Prontotreno" è possibile acquistare abbonamenti regionali direttamente da *smartphone* e *tablet*, quindi senza necessità di stampa cartacea del titolo.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

LUPI

(23 dicembre 2014)

CAMPANELLA, BOCCHINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120, stabilisce i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile dalle pubbliche amministrazioni;

le società costituite in Italia non quotate controllate, ai sensi dell'articolo 2359 primo e secondo comma del codice civile, da pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo di ciascun organo sociale ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012;

qualora venga accertato il mancato rispetto della quota il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento delle pari opportuni-

tà, diffida la società a ripristinare l'equilibrio tra i generi entro 60 giorni. In caso di inottemperanza alla diffida è fissato un ulteriore termine di 60 giorni decorso il quale, ove la società non provveda ad adeguarsi, i componenti dell'organo decadono (art. 4, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 251);

a quanto risulta agli interroganti le attività di Metropoli Est Srl, consorzio che riunisce 13 Comuni ricadenti nella Provincia di Palermo, si articolano attraverso la gestione programmatica, coordinata dall'assemblea dei sindaci, e la gestione tecnica e amministrativa, curata dal consiglio di amministrazione;

la società è a responsabilità limitata, in forma consortile mista a totale capitale pubblico, costituita ai sensi dell'art. 22 della legge della Regione Siciliana 11 dicembre 1991 n. 48 e degli articoli 113 e 113-*bis* del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, rientrante tra quelle indicate all'articolo 2359 del codice civile;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

nel corso dell'assemblea dei soci del consorzio Metropoli Est Srl, riunitasi il 31 ottobre 2014 alla presenza dei sindaci di Bagheria, Baucina, Villafrati, Ficarazzi, Casteldaccia, Godrano, Santa Flavia, Bolognetta, Ciminna e Ventimiglia di Sicilia (tutti in provincia di Palermo), sono stati eletti i 3 nuovi componenti del consiglio d'amministrazione: il dottor Gianluca Rizzo, il dottor Francesco Cirafici e l'ingegnere Giovanni Di Cristina;

appare evidente che non risulta garantito l'ottenimento di almeno un terzo del genere meno rappresentato, che in questo caso è quello femminile,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto;

se risultino emanati eventuali provvedimenti di diffida, o in caso contrario, se non ritenga di esercitare le funzioni di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione della normativa, controllando la corretta applicazione delle disposizioni al fine di assicurare il raggiungimento di un'adeguata rappresentatività di genere all'interno del consiglio di amministrazione della società consortile Metropoli Est Srl;

se tale società risulti inserita nell'elenco delle società controllate da pubbliche amministrazioni e se sia nota la composizione aggiornata degli organi societari.

(4-03026)

(19 novembre 2014)

RISPOSTA. - Secondo quanto riferito nell'interrogazione, a seguito dell'assemblea dei soci del 31 ottobre 2014 della società Metropoli Est, società consortile a responsabilità limitata con sede a Palermo, il nuovo consiglio di amministrazione risulterebbe composto da 3 componenti appartenenti al genere maschile, in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio di genere (decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012, recante "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120").

Nell'interrogazione si chiede se il Governo sia a conoscenza di tale situazione, se risultino emanati al riguardo provvedimenti di diffida ai sensi della citata normativa o, in caso negativo, se si intenda procedere all'avvio del relativo procedimento al fine di ripristinare l'equilibrio di genere.

In proposito si fa presente che, allo stato attuale, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri non ha ricevuto alcuna comunicazione circa il rinnovo del consiglio di amministrazione da parte della società, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012.

Inoltre, dalle verifiche effettuate sul *database* di identificazione anagrafica di tutte le società pubbliche assoggettate agli obblighi previsti e elaborato dalla società Cerved group Spa per il Dipartimento e dalla verifica effettuata sul sistema "Telemaco", registro informatico delle imprese, non emerge alcun riferimento al rinnovo del consiglio di amministrazione della società Metropoli Est.

Si evidenzia, inoltre, che la società è controllata da una pluralità di Comuni e che in tale ipotesi occorre verificare l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato.

In via preliminare, si sottolinea che il decreto affida al Dipartimento per le pari opportunità compiti istruttori ai fini dell'esercizio da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro delegato per le pari opportunità, delle funzioni di monitoraggio e vigilanza sull'applicazione delle disposizioni ivi contenute, concernenti la parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e controllo, a composizione collegiale, delle società, costituite in Italia, non quotate in mercati regolamentati e controllate, in via diretta o indiretta, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Qualora venga accertato il mancato rispetto dell'equilibrio di genere, la normativa prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica, diffidi la società a ripristinare l'equilibrio tra i generi entro 60 giorni e che, in caso di inottemperanza, sia fissato un ulteriore termine di 60 giorni decorso il quale, ove la società non provveda ad adeguarsi, tutti i componenti dell'organo decadono.

Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica (12 febbraio 2013) fino al mese di aprile 2014, in mancanza di un'anagrafe già definita delle società pubbliche obbligate, le attività di monitoraggio e vigilanza sono state effettuate esclusivamente sulle società che hanno adempiuto spontaneamente l'obbligo di comunicare al Dipartimento per le pari opportunità la composizione dei propri organi di amministrazione e controllo, nonché in base alle segnalazioni pervenute da terzi. Contestualmente, per lo svolgimento efficace e puntuale delle attività di monitoraggio e vigilanza sull'applicazione delle disposizioni normative relative all'equilibrio di genere da parte delle società controllate direttamente e indirettamente da pubbliche amministrazioni, il Dipartimento ha affidato alla Cerved group Spa la costruzione di un apposito *database* di identificazione anagrafica di tutte le società pubbliche assoggettate agli obblighi previsti dalla normativa.

A partire dal mese di aprile 2014, pertanto, il Dipartimento ha avviato un "piano di vigilanza" sul rispetto della normativa, provvedendo ad instaurare, con cadenza mensile, i procedimenti amministrativi volti a diffidare le società inadempienti a ripristinare l'equilibrio di genere, partendo dalle 15 società pubbliche, controllate da una pubblica amministrazione, distribuite su 5 ripartizioni geografiche individuate (Nordovest; Nordest; Centro; Sud; isole), con il fatturato annuo più elevato e che abbiano rinnovato più di recente gli organi sociali, procedendo via via per quelle con classi di fatturato successive.

In un primo momento, si è ritenuto opportuno procedere nei confronti delle società controllate da una sola pubblica amministrazione poiché, all'avvio del piano di vigilanza, era ancora pendente presso il Consiglio di Stato una richiesta di parere circa l'applicabilità della normativa anche alle società controllate da più enti pubblici e alle società miste. Tale parere è stato successivamente reso dal Consiglio di Stato (parere n. 0180112014 della

Sezione prima) che ha ritenuto applicabile la normativa anche alle società controllate da più pubbliche amministrazioni e, nel caso di controllo congiunto, a prescindere dal fatto che la società sia partecipata o meno da privati, ma soltanto al verificarsi di determinate condizioni espressamente specificate nel medesimo parere.

Pertanto, considerato quanto sopra, nel caso della Metropoli Est, il Dipartimento potrà avviare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012 solo nel caso in cui l'accertamento delle suddette condizioni dia esito positivo.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

DELRIO

(24 dicembre 2014)

DE MONTE, BATTISTA, PETROCELLI, BERTUZZI, ORELLANA, AMATI, CASSON, IDEM, VACCARI, D'ADDA, SOLLO, COMPAGNONE, SCALIA, PALERMO, GAMBARO, PEZZOPANE, CIRINNA', PADUA, PUGLISI, FEDELI, DI GIACOMO, COCIANCICH, DI GIORGI, MASTRANGELI, FAVERO, MOSCARDELLI, CARDINALI, DE PIN, PUPPATO, CANTINI, VERDUCCI, STEFANO, GIACOBBE, FERRARA Elena, MATTESINI, COLLINA, DALLA ZUANNA, PAGLIARI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

gli studi condotti dalla compagnia norvegese "Spectrum", che dal mese di settembre 2013 sta svolgendo per il Governo di Zagabria l'esplorazione delle risorse petrolifere *offshore*, hanno confermato la presenza di grandi quantità di petrolio e di gas sotto i fondali marini del mar Adriatico;

da notizia di stampa, nazionale e internazionale, si apprende, infatti, che la Croazia ha avviato un'estesa e sistematica attività di esplorazione dei fondali del mar Adriatico alla ricerca di gas e petrolio;

considerato che:

il Governo di Zagabria ha iniziato ad elaborare tutte le procedure necessarie per procedere allo sfruttamento dei giacimenti sottomarini;

l'avvio di tale attività di esplorazione idrogeologica, secondo quanto si apprende anche dal quotidiano "Il Piccolo" di Trieste del 7 aprile

2014, sta suscitando forti dubbi e preoccupazioni tra le comunità ed è già stato oggetto di critiche e dubbi sull'impatto da parte delle comunità locali;

l'economia turistica di molte regioni dipende dal mar Adriatico;

vari sono i fattori che inducono l'allarme sul tema, di cui il principale è costituito dalla fragilità ambientale del mar Adriatico, ed in particolar modo dell'area lagunare di Venezia, legata ai fattori di antropizzazione delle sue coste e la conseguente necessità di addivenire ad un quadro normativo unitario relativamente alla sua gestione al fine di evitare gravi danni ambientali e pesanti ripercussioni economiche;

considerato, infine, che in base a quanto stabilisce la Convenzione di Espoo del 1991, ratificata dalla Croazia l'8 luglio 1996, il Governo italiano è impegnato ad applicare «ogni misura appropriata ed efficace per prevenire, ridurre e combattere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe derivare all'ambiente da attività previste»,

si chiede di sapere se la Croazia abbia informato il Governo italiano relativamente all'avvio di tale attività di prospezione geologica di dettaglio e se tali operazioni stiano avvenendo nel rispetto di quanto previsto dalla citata Convenzione al fine di scongiurare ogni impatto negativo ambientale in un contesto transfrontaliero.

(4-02218)

(15 maggio 2014)

RISPOSTA. - L'ambasciata d'Italia a Zagabria, in coordinamento con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è impegnata a seguire il progetto di ricerca e sviluppo di idrocarburi in Adriatico sin dal suo primo avvio formale, con l'approvazione del progetto da parte del Parlamento croato il 15 luglio 2013. A questo proposito si ricorda che nelle acque di competenza croata del nord Adriatico sono in già in servizio 18 piattaforme di estrazione di gas da parte di una *joint venture*, attiva dal 1996, tra la ex compagnia petrolifera statale croata Ina ed Eni nonché, dal luglio 2014, un'ulteriore piattaforma sulla base di una *joint venture* tra Edison e Ina. È inoltre in vigore tra Italia e Croazia un accordo (AIDOA) per lo sfruttamento comune del giacimento di gas "Annamaria" che si trova a cavallo delle due piattaforme continentali.

Le autorità croate hanno realizzato, dal settembre 2013 al gennaio 2014, una campagna di esplorazioni finalizzata ad acquisizioni di dati sismici e di mappatura in 2 dimensioni del fondale marino croato, condotta dalla

società “Spectrum”. Non appena avuta notizia informale della campagna, è stato avviato un monitoraggio della rotta seguita dalla nave “Northern explorer”, battente bandiera panamense, che effettuava i rilievi. Il monitoraggio della rotta della nave, attuato in collaborazione con la Marina militare italiana, ha permesso di rilevare diversi sconfinamenti in acque di competenza italiana. Alla luce degli sconfinamenti, da parte italiana sono state effettuate specifiche richieste di chiarimenti mediante apposite note verbali, rispettivamente del 3 febbraio e del 3 aprile 2014. È stato altresì richiesto alla controparte croata di condividere con le competenti autorità italiane ogni eventuale dato raccolto, anche a bassa risoluzione, riguardante la piattaforma continentale italiana. Da parte croata, dopo un iniziale diniego di tali sconfinamenti, è stato informalmente assicurato che dati richiesti, raccolti su esclusiva iniziativa della società Spectrum al di fuori di qualsiasi mandato da parte di Zagabria, sarebbero stati forniti.

Il 2 aprile 2014, l’Agenzia per gli idrocarburi croata ha pubblicato il bando di gara per l’assegnazione di 29 lotti di ricerca in Adriatico (con scadenza il 3 novembre 2014). Su segnalazione dell’ambasciata a Zagabria, il Ministero dello sviluppo economico ha immediatamente preso visione della documentazione di gara. Per quanto riguarda lo specifico tema della salvaguardia ambientale, il citato bando di gara indica nell’annesso 1 la regolamentazione croata di riferimento in tema di salvaguardia ambientale e, nell’annesso 2, ulteriori misure più restrittive in materia di criteri ambientali che dovranno essere rispettati nel corso delle future attività di ricerca e sviluppo. Il 3 novembre 2014 è stata chiusa la gara indetta dal Governo croato per l’assegnazione dei suddetti 29 blocchi *offshore*, di cui 8 situati nell’Adriatico settentrionale e 21 in quello centrale e meridionale, con dimensioni tra i 1.000 e i 1.600 chilometri. Sono state ricevute offerte per 16 blocchi mentre ad inizio dicembre è stato reso noto che le concessioni sono state assegnate ad Eni (in consorzio con Med oil gas), Marathon oil (in consorzio con Omv) e Ina. I contratti per il rilascio di queste licenze, da quanto appreso, verranno firmati non prima della fine del 2015; i permessi per l’esplorazione avranno durata quinquennale, con possibilità di proroga per un anno, mentre le concessioni per lo sviluppo avranno durata di 25 anni.

Al fine di scongiurare ogni impatto negativo ambientale infine si segnala che, su richiesta italiana del 2 febbraio 2014, l’8 maggio ha avuto luogo a Zagabria una riunione di coordinamento tra Italia (rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e dell’ambasciata) e Croazia (vice ministro dell’economia Leveric) in materia di sfruttamento degli idrocarburi e salvaguardia dell’ambiente in Adriatico. Nel corso dell’incontro è stata proposta l’istituzione di un processo informale di consultazione e condivisione di esperienze per coordinare le iniziative legislative e regolatorie dei due Paesi in materia di ricerca e sfruttamento di idrocarburi. Particolare riferimento è stato fatto all’eventuale ratifica da parte di Roma e Zagabria del “protocollo per la protezione del Mare Mediterraneo contro l’inquinamento derivante dall’esplorazione e sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo”, firmato a Madrid il 14 ottobre

1994 da 21 Paesi del Mediterraneo e sinora ratificato solo da Albania, Cipro, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Unione europea, nonché all'attuazione nella legislazione nazionale della direttiva 2013/30/UE "sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi", adottata a Bruxelles il 28 giugno 2014. Da parte italiana, si è invitata la controparte croata a partecipare alle riunioni dell'European union offshore authorities group (EUO-AG), istituito dalla decisione C18/07 del 2012 della Commissione europea per favorire lo scambio di informazioni e promuovere le migliori pratiche in materia di regolamentazione dello sfruttamento e dello salvaguardia del mare. Zagabria, nel ricordare la priorità attribuita dal Governo croato alla tutela dell'ambiente, da cui dipende il principale settore economico del Paese (il turismo assicura circa il 18 per cento del PIL), ha espresso forte apprezzamento nei confronti delle proposta italiana, su cui ha immediatamente concordato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DELLA VEDOVA

(19 dicembre 2014)

DE PETRIS. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'istanza per l'autorizzazione del metanodotto Busso Paliano è stata presentata dalla società Gasdotti Italia SpA di Milano il 5 aprile 2011 e ripresentata il 28 agosto dello stesso anno, in virtù dell'accertamento nella fase istruttoria di variazioni catastali riferite ai terreni oggetto di esproprio;

il Comune di Patrica (Frosinone), con delibera del 21 ottobre 2011, ha deliberato il parere favorevole alla costruzione del metanodotto che attraversa il territorio del Comune stesso, nel progetto presentato SGI SpA;

l'opera da realizzare è fra quelle definite di pubblica utilità;

il progetto interessa aree di alto valore archeologico e paesaggistico, oltre che soggette al vincolo idrogeologico e al vincolo forestale, e tali aree insistono nel comune di Patrica che ricade in zona sismica S9,

si chiede di sapere:

se risulti ai Ministri in indirizzo con quali criteri sia stato redatto il progetto e stabilito il tracciato del metanodotto e per quale motivo si sia scartata l'ipotesi di ripercorrere il tracciato del metanodotto già esistente;

se sia stata valutata l'ipotesi di una deviazione a fondovalle dove l'impatto ambientale e paesaggistico sarebbe stato meno invasivo;

se la verifica della valutazione di impatto ambientale sia stata sufficientemente approfondita da scongiurare i danni ambientali e il rispetto rigoroso dei vincoli idrogeologici;

per quale serie di motivi la cittadinanza non sia stata tenuta al corrente fin dall'inizio del processo per la realizzazione dell'opera, ma sia venuta a conoscenza dei dettagli del progetto complessivo solo al momento dell'esecuzione degli espropri;

se non ritengano opportuno verificare la correttezza e la trasparenza del comportamento del Comune di Patrica e della Gasdotti Italia SpA.

(4-01591)

(30 gennaio 2014)

RISPOSTA. - Preliminarmente, si deve rappresentare che il metanodotto Paliano-Busso è stato inserito nella rete nazionale dei gasdotti con decreto ministeriale 1° agosto 2008, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 27 agosto 2008 ed in quanto tale è stato autorizzato alla costruzione con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, con decreto ministeriale in data 14 marzo 2012.

L'opera ha lo scopo di potenziare la dorsale "Larino-Colleferro", in via di progressiva saturazione ed ormai prossima all'insufficienza in relazione ai bisogni crescenti dell'utenza. Si tratta in sostanza di una seconda linea in parallelo, per quanto possibile, con la dorsale, alla quale è collegata con opportune derivazioni, cosiddette bretelle.

Il metanodotto attraversa tre regioni: Lazio, Campania e Molise, (99 chilometri nel Lazio, 65 in Molise, 6 in Campania), per un totale di circa 172 chilometri, la cui funzionalità è necessaria e fondamentale per le aree sia urbane che industriali, anche di notevole importanza (Campobasso, Isernia, Ceccano e tutto il frusinate).

La valutazione di impatto ambientale favorevole è stata espressa dalle Regioni interessate, perché di propria competenza in ragione delle dimensioni delle tubazioni, aventi un diametro inferiore alle soglie dimensionali dettate dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente); lo stesso vale per l'autorizzazione paesaggistica.

Con particolare riguardo alla tratta laziale, l'istanza di VIA è stata presentata il 17 settembre 2009 e il relativo procedimento si è concluso con parere favorevole di compatibilità ambientale del 28 maggio 2011 della Direzione regionale ambientale e valutazione ambientale strategica.

Relativamente alla tratta incidente sul territorio del Lazio, la società SGI SpA, unitamente alla consegna degli elaborati di progetto e dello studio di impatto ambientale, ha provveduto alle prescritte misure di trasparenza, pubblicando il 17 settembre 2009 sul quotidiano "Il Messaggero" l'annuncio di avvenuto deposito, conformemente a quanto previsto dal codice dell'ambiente, con contestuale iscrizione del progetto e dello studio di impatto ambientale nel relativo elenco regionale, al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni da parte delle popolazioni interessate.

Ai fini dell'informazione alla cittadinanza si rileva che successivamente alla pubblicazione del decreto di VIA è stato fatto l'avviso di avvio del procedimento di autorizzazione alla costruzione del metanodotto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 52-bis della legge 32 del 2001.

Tale adempimento è avvenuto con: a) la pubblicazione per 30 giorni consecutivi del progetto e l'elenco dei fogli e particelle interessati dalla fascia per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; b) la pubblicazione delle aree da occupare temporaneamente agli albi pretori dei Comuni interessati; c) la pubblicazione in pari data del citato avvio del procedimento, sui quotidiani nazionali "Il Messaggero" e "Il Mattino", sui quotidiani locali del Molise il "Nuovo Molise" e il "Quotidiano del Molise", sui quotidiani locali della Campania "Il Mattino" e il "Corriere di Caserta", sui quotidiani locali del Lazio "Il Tempo" e "La Provincia".

Di conseguenza, la cittadinanza interessata al procedimento ha avuto modo di esprimere le proprie osservazioni nelle due conferenze dei servizi espletate nell'istruttoria prima dell'adozione del provvedimento di autorizzazione, pubblicato anch'esso sui siti informatici dei Comuni e Regioni interessate, nonché sul sito di questo Ministero e su un quotidiano locale e nazionale.

Per quanto riguarda la richiesta dei criteri della redazione del tracciato, quantunque il progetto del metanodotto preveda la realizzazione, per quanto possibile, in accostamento all'esistente dorsale, non è stato possibile rispettare del tutto tale parallelismo. In questo tratto, infatti, la tubazione esistente percorre territori notevolmente urbanizzati e densamente popolati del comune di Ceccano, oltre ad aree a diverso grado di rischio idraulico e di rispetto fluviale del fiume Sacco. È stato adottato, pertanto, un percorso alternativo che aggira verso sud tale complessità urbana, su aree con sistemi di vincoli compatibili con la realizzazione di un gasdotto. L'opera, comun-

que, completamente interrata, è stata progettata con impatti ambientali minimi rispetto ad altre infrastrutture lineari di superficie.

Tale tracciato è risultato come il più idoneo sotto tutti gli aspetti tecnici, urbanistici e di sicurezza. Esso, inoltre, è stato accuratamente studiato in accordo con tutte le leggi e normative previste dalla disciplina vigente a difesa e tutela dell'ambiente e del paesaggio, e in tal senso adeguatamente condiviso con tutti i servizi provinciali regionali e statali preposti al rilascio dei competenti pareri ambientali, idrogeologici e archeologici, presupposti necessari al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale della Regione Lazio.

Per quanto riguarda, poi, l'attraversamento della superficie boscata di "macchia Resignano" a Patrica la società SGI fa presente che in fase preliminare ha tenuto innanzitutto conto delle indicazioni operative secondo quanto definito dalla legge forestale della Regione Lazio n. 39 del 2002, integrate, in via cautelativa, da esaustive indagini di campo; in fase definitiva ha provveduto a pianificare, in accordo con gli enti competenti per territorio, opere di riqualificazione morfo-pedologica e rimboschimenti con specie autoctone coerenti con l'*habitat* interessato; in questo ambito le attività di scavo saranno caratterizzate dal riutilizzo del terreno vegetale, in modo da consentire ai lavori di rimboschimento di allocarsi su superfici riqualificate e risagomate, anche con riporto di terreno vegetale.

È da rilevare inoltre che in sede di valutazione di impatto ambientale sono state individuate varianti ed ottimizzazioni di tracciato al fine di rendere l'opera adeguatamente compatibile con i contesti territoriali attraversati. Come dimostrato dall'ampia corrispondenza intercorsa tra le amministrazioni coinvolte e della quale è data contezza nella motivazione del provvedimento, sono stati ampiamente valutati gli aspetti sismici, idrogeologici, forestali, paesaggistici ed archeologici legati al progetto, rispetto ai quali le competenti amministrazioni hanno espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera, dettando prescrizioni atte a mitigare le criticità lamentate.

Infine, un'eventuale rivalutazione degli aspetti ambientali, così come richiesta nell'interrogazione, dovrebbe essere condotta dalla Regione territorialmente competente che ha già espresso la propria positiva valutazione in merito all'impatto ambientale dell'infrastruttura.

Il Vice ministro dello sviluppo economico

DE VINCENTI

(15 dicembre 2014)

DI BIAGIO, GIACOBBE, TURANO, MICHELONI, LONGO
Fausto Guilherme, ZIN. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

ai sensi degli artt. 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967 e successive modifiche ed integrazioni, i consolati prestano assistenza per il rimpatrio a carico dell'erario di connazionali residenti all'estero, in condizioni di indigenza, in genere emigrati dall'Italia da molti anni, le cui condizioni di vita siano estremamente precarie e senza prospettive di miglioramento nel Paese di residenza;

a quanto risulta agli interroganti in data 1° agosto 2014 un cittadino italiano, S. D., trovandosi in condizioni di indigenza ed essendo gravemente malato, ha fatto richiesta al consolato italiano a Playa del Carmen, Messico, di essere rimpatriato in Italia avendone tutti i requisiti;

il giorno stesso il console onorario di Playa del Carmen, Andrea Saggia, ha trasmesso la richiesta all'ambasciata italiana a Città del Messico, che ha comunicato al consolato la procedura da seguire per questo tipo di richieste di assistenza, che comporta tra l'altro l'indicazione dei familiari che si dichiarino disposti ad accogliere il congiunto in Italia;

in ossequio a tale procedura il consolato il 15 agosto ha ricevuto dal signor S. D. i nominativi di 3 congiunti ed i relativi recapiti telefonici, trovandosi nell'impossibilità di ricevere le loro dichiarazioni, a causa della revoca del contratto telefonico che consentiva le chiamate internazionali da parte dell'ambasciata, perché troppo oneroso;

il consolato ha quindi trasmesso i dati all'ambasciata affinché si procedesse a contattare i congiunti al fine di espletare la procedura di rimpatrio;

non essendo stato possibile il contatto telefonico, in data 25 settembre, un mese e mezzo dopo la richiesta di assistenza, l'ambasciata ha scritto alla Questura di Roma "affinché interpellati i parenti in Italia perché provvedano con urgenza all'invio dei mezzi necessari per il ritorno in patria del signor S. D.";

il 30 settembre 2014 il signor S. D., accusando un malore proprio di fronte al consolato italiano a Playa del Carmen, cui si era rivolto più volte per ottenere aiuto, è stato trasferito all'Hospital general di Playa del Carmen dove ne è stato accertato, forse con molta superficialità ed in circostanze poco chiare, il decesso;

a seguito di questo episodio vi è stato uno scambio di reciproche accuse di omissioni, per mezzo della stampa, tra il console onorario di Playa

del Carmen e l'ambasciatore italiano a Città del Messico, in merito alla responsabilità per la morte del connazionale;

quanto accaduto è a parere degli interroganti di un'assoluta gravità, in quanto la legittima richiesta di aiuto di un connazionale all'estero è stata lasciata senza risposta o comunque trascurata fino alla più tragiche conseguenze;

è urgente fare chiarezza per comprendere le effettive responsabilità di un ritardo ingiustificabile;

la vicenda, che getta discredito sull'operato della nostra rete diplomatica e rappresenta un messaggio negativo per gli italiani residenti all'estero che non si sentono tutelati dal loro Paese di origine, richiede un intervento fattivo anche finalizzato ad individuare eventuali criticità e lacune sulle procedure di rimpatrio,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo abbia intrapreso o intenda intraprendere al fine di accertare come sia stato svolto i fatti e le eventuali responsabilità o omissioni da parte degli uffici coinvolti;

quali provvedimenti intenda adottare nel caso in cui emergano responsabilità o omissioni da parte degli uffici coinvolti;

se non ritenga opportuno attivare iniziative finalizzate ad individuare eventuali criticità e lacune procedurali relative alle operazioni di rimpatrio di connazionali all'estero.

(4-02863)

(21 ottobre 2014)

RISPOSTA. - Sulla triste vicenda che ha coinvolto il connazionale S. D., la dinamica dei fatti è stata verificata con la nostra ambasciata a Città del Messico. Il 1° agosto 2014 il connazionale si è presentato al consolato onorario di Playa del Carmen, chiedendo di essere rimpatriato in Italia a spese dell'ambasciata. Quest'ultima si è prontamente attivata dando istruzioni lo stesso giorno al consolato onorario circa la procedura consolare generalmente prevista per questo tipo di richieste di assistenza e chiedendo nel contempo all'interessato di presentare un'istanza scritta, corredata da una lista di contatti di familiari, i quali, come ricordato, sono obbligati ai sensi del codice civile a prestare assistenza anche economica per il rimpatrio del proprio congiunto. Tale obbligo, tra l'altro, risulta ancora più stringente al-

lorquando il connazionale, come in questo caso, ha già usufruito di un precedente rimpatrio consolare (nel 2012 da Caracas). In un primo momento il signor S. D. non ha voluto fornire la lista dei nominativi, comunicando di non essere in buoni rapporti con i propri familiari. Solo il successivo 15 agosto si è ricreduto ed ha fornito al consolato onorario la lista richiesta. Lo stesso giorno l'ambasciata ha dato istruzioni al consolato onorario affinché contattasse i parenti in Italia.

L'ambasciata ha riferito di non aver chiesto al console onorario la revoca di alcun contratto, nonostante le pressanti esigenze di contenimento della spesa dettate dall'attuale congiuntura economica. La sede avrebbe semplicemente segnalato al console onorario nel precedente mese di giugno che il costo del pacchetto telefonico utilizzato per la sua linea d'ufficio risultava eccessivamente oneroso in relazione all'effettivo utilizzo. Nel contempo lo avrebbe invitato a contrattare un pacchetto più adeguato alle proprie esigenze, che comprendesse in ogni caso la possibilità di effettuare chiamate internazionali per casi consolari.

Il 23 settembre il signor S. D. si è ripresentato al consolato onorario, accompagnato dalla polizia turistica, ribadendo la propria richiesta di aiuto. L'ambasciata, dopo aver parlato al telefono con il connazionale e dopo aver tentato invano di contattare direttamente i familiari, ha chiesto formalmente alla Questura di Roma di interpellare i parenti in Italia e di chiedere loro di provvedere con estrema urgenza all'invio dei mezzi finanziari necessari per il ritorno in patria del proprio congiunto.

Il 30 settembre è stata di nuovo segnalata la presenza del signor S. D. dapprima all'aeroporto di Cancun e, poche ore più tardi, a Playa del Carmen, di fronte alla sede del consolato onorario. Al fine di tutelare il connazionale, che in quel momento si trovava senza un tetto, si è deciso di farlo ospitare per la notte nei locali della Caritas e di procedere il giorno seguente con un ultimo tentativo presso i suoi familiari in Italia per poi, eventualmente, rimpatriarlo il prima possibile a spese dell'ambasciata. Dopo neanche mezz'ora, purtroppo, il signor S. D. ha perso conoscenza. Nonostante sia subito stata chiamata un'ambulanza, egli è deceduto per infarto prima di arrivare in ospedale.

Lo stesso 30 settembre l'ambasciata a Città del Messico ha chiesto alla Questura di Roma di informare i parenti del decesso del connazionale e di chiedere loro di comunicare le proprie volontà circa il rimpatrio della salma. A seguito di comunicazione con cui il fratello del connazionale dichiarava di non disporre del denaro sufficiente per pagare il rimpatrio delle spoglie del fratello, l'ambasciata si è attivata per trovare soluzioni alternative. Il connazionale è stato alla fine sepolto *in loco*.

Da parte di questa amministrazione non si ritiene che la normativa in materia di rimpatri consolari debba essere modificata. La sua *ratio* ispira-

trice è quella di consentire alle rappresentanze diplomatico-consolari di verificare con scrupolo le condizioni economiche dei connazionali richiedenti assistenza, includendo nella verifica anche l'esistenza di parenti che per legge sono obbligati ad assistere i propri congiunti. Tali accertamenti rispondono in particolare al dettato normativo dell'art. 24 del decreto legislativo n. 71 del 2011, secondo cui le nostre rappresentanze possono "fornire i mezzi per il rimpatrio, scegliendo la forma di rimpatrio più appropriata e meno onerosa per l'erario", soltanto in caso di "grave necessità non altrimenti fronteggiabile".

Nell'esprimere profondo rammarico per la drammatica scomparsa del signor S. D., si ribadisce il massimo impegno della Farnesina alla tutela dei connazionali, come confermato nel 2014 dall'assistenza fornita a circa 10.000 cittadini italiani, a vario titolo coinvolti in situazioni di difficoltà all'estero.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

GIRO

(19 dicembre 2014)

FASANO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'Unione sportiva salernitana per la prossima stagione calcistica 2014-2015 è inserita nell'organico di Lega Pro nello stesso girone di Castellamare, Savoia, Paganese, Caserta, Ischia, Aversa Normanna;

tutte queste società sono divise da una accesa rivalità spesso non solo sportiva;

gli impianti sportivi che ospitano gli eventi sono quasi tutti situati al centro delle rispettive città;

già nel recente passato si sono registrati molteplici incidenti dovuti agli scontri tra le tifoserie addirittura nei preparati, oltre alla nota vicenda relativa alla partita tra la Salernitana e Nocerina calcio del 10 novembre 2013,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quali siano stati i motivi che hanno spinto i responsabili della Lega Pro a varare un girone a così alto rischio per ordine e sicurezza pubblica;

se non sia il caso intervenire, per quanto di competenza, per promuovere l'inserimento della U.S. Salernitana in un girone alternativo a quello attualmente prefigurato.

(4-02626)

(8 agosto 2014)

RISPOSTA. - La Lega italiana calcio professionistico, in abbreviazione "Lega Pro", organizza l'attività agonistica delle società associate e al suo consiglio direttivo è attribuito il compito di organizzare i campionati della Lega e di controllarne lo svolgimento.

Dagli elementi forniti dal Coni è risultato che nella riunione del 4 agosto 2014 il consiglio direttivo della Lega Pro ha adottato un criterio geografico-territoriale per ripartire le società calcistiche partecipanti al campionato "divisione unica - Lega Pro" nei tre gironi: Nord - Centro - Sud.

Il consiglio direttivo, tenuto conto che le preoccupazioni collegate alle tifoserie riguardavano 8 società campane e non soltanto la US Salernitana 1919 srl, dopo aver esaminato i rilievi e le richieste pervenute dal Ministero dell'interno e da alcune società, ha comunque deciso che una diversa collocazione sul territorio nazionale, girone del Centro e girone del Nord, delle squadre interessate da una forte rivalità tra tifoserie non avrebbe attenuato i problemi di conflittualità ma, anzi, li avrebbe acuiti.

La Lega Pro ha, inoltre, evidenziato la difficoltà di individuare un criterio oggettivo, che consentisse di destinare soltanto una parte dei *club* campani in gironi diversi da quello meridionale, confidando che l'attività di prevenzione e le politiche di sensibilizzazione adottate nei confronti delle società calcistiche, nonché le sinergie in atto con le preposte istituzioni, possano consentire una regolare disputa del campionato. In tal senso, la Prefettura di Salerno, in stretta sinergia con il questore di Salerno e gli organismi sportivi deputati, sta seguendo con particolare attenzione l'evolversi della situazione attraverso un continuo monitoraggio delle realtà locali e l'utilizzo delle nuove misure per la sicurezza varate per la partecipazione alle manifestazioni sportive.

La predisposizione di adeguati piani di sicurezza adottati dalle società sportive d'intesa con le amministrazioni locali e condivisi in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ha garantito, finora, il regolare

svolgimento degli incontri di calcio tra tifoserie ritenute particolarmente a rischio, infatti si segnalano le seguenti partite giù disputate senza che si siano verificate particolari criticità: Paganese-Casertana; Salernitana-Cosenza; Foggia-Salernitana; Paganese-Reggina; Benevento-Salernitana; Paganese-Juve Stabia e Salernitana-Savoia.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

DELRIO

(12 dicembre 2014)

GASPARRI. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa.* - Premesso che:

Gregorio de Falco è un militare italiano, divenuto famoso la notte del tragico naufragio della nave Costa "Concordia" avvenuto il 13 gennaio 2012, quando ricopriva il ruolo di capo della sezione operativa del compartimento marittimo-Capitaneria di porto di Livorno;

il 18 gennaio 2012, in seguito alla vicenda, De Falco è stato insignito dal viceministro delle infrastrutture e dei trasporti *pro tempore*, Mario Ciaccia, dell'encomio solenne "straordinario per l'impegno profuso";

il capitano è stato trasferito dalla sezione operativa della Capitaneria di Livorno in altri uffici amministrativi, sempre della direzione marittima di Livorno;

a giudizio dell'interrogante, sebbene i militari debbano sempre obbedire agli ordini impartitigli dai superiori e nonostante i trasferimenti facciano parte della normale vita di chi svolge questo tipo di attività, è sorprendente la decisione di trasferire a incarichi amministrativi una persona quale il comandante De Falco, conosciuto per le grandi capacità umane e attitudinali;

De Falco, con la sua determinazione, nella notte della tragedia del Giglio ha gestito a distanza una situazione sfuggita di mano sia agli ufficiali della Costa crociera a bordo della nave Concordia sia all'unità di crisi aziendale che seguiva le operazioni dalla sede di Genova;

il comandante De Falco è assurto in quei momenti a simbolo di un corretto comportamento contrapposto a quello del comandante Schettino, tuttora oggetto di un giudizio penale,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il capitano De Falco sia stato trasferito da un'unità operativa ad un'unità amministrativa;

se il capitano possa ritenersi vittima di una vicenda di *mobbing*;

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione che vede coinvolto il capitano De Falco.

(4-02753)

(1° ottobre 2014)

MANCUSO. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa.* - Premesso che:

a quasi 3 anni di distanza dal tragico avvenimento, il processo sul naufragio della Costa "Concordia" è ancora nel pieno del suo svolgimento;

l'intera vicenda del naufragio è ancora oggetto di un'inchiesta della magistratura alla quale stanno collaborando tutte le autorità locali al fine di assicurare i responsabili alla giustizia;

il comandante di fregata, Gregorio De Falco, noto per la telefonata con la quale intimava al comandante Schettino di tornare a bordo durante le operazioni di abbandono della nave, dopo 10 anni ha terminato il suo incarico nel settore operativo della Capitaneria di porto di Livorno;

durante l'intero arco della sua carriera, l'ufficiale ha dimostrato una professionalità di rara caratura, che si è manifestata a tutti nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012, in occasione delle fasi cruciali dei soccorsi dopo il naufragio della nave all'isola del Giglio, ricevendo per questo anche l'encomio solenne della Marina militare;

sui mezzi di informazione di tutto il mondo De Falco è diventato il simbolo dell'Italia coraggiosa, altruista e ligia al dovere che non si identificava nella codardia di chi abbandonava la nave, lasciando i passeggeri al loro tragico destino;

tutti i principali quotidiani nazionali, nonché gli altri *media*, hanno annunciato il suo trasferimento all'ufficio di controllo di gestione e relazioni esterne della Capitaneria di porto di Livorno, un incarico che non si può de-

finire certamente di grande *appeal*, visto che alle relative mansioni vengono assegnati militari in fase di prepensionamento o personale in formazione;

considerato che:

il comandante De Falco ha collaborato durante tutti questi anni alle fasi processuali che vedono imputata la Costa e il comandante Schettino, allo scopo di ricostruire i fatti di quella tragica notte in cui persero la vita ben 32 persone;

una delle priorità delle istituzioni deve essere quella di tutelare la professionalità di quanti svolgono il proprio dovere in favore della collettività, contrastando ogni forma di illegalità;

in questa vicenda non sono chiare le modalità con cui è stata assunta la decisione della sostituzione di De Falco e le motivazioni che sono alla base del provvedimento di trasferimento,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risultino i motivi per i quali si rinuncia, a giudizio dell'interrogante con tanta leggerezza, ad un ufficiale di comprovata esperienza dai ruoli operativi per fargli ricoprire ruoli di natura amministrativa;

se non creda che sia necessario avviare indagini sulle modalità con cui è avvenuto il trasferimento del comandante, per verificare se questo non sia solo un atto che nasconda intenti punitivi nei confronti dell'ufficiale;

se intenda fare luce su tutta l'intera vicenda, e se possibile rendere note le modalità e le motivazioni del trasferimento del Comandante, in modo tale da escludere che vi siano legami tra la vicenda e il naufragio della Concordia con le relative conseguenze processuali.

(4-02759)

(2 ottobre 2014)

RISPOSTA.^(*) - Con riferimento ai quesiti posti nelle interrogazioni 4-02753 e 4-02759 sono state assunte precise informazioni presso il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e si riferisce quanto segue.

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Per offrire un quadro completo del contesto nel quale si è sviluppata la determinazione assunta nei confronti del capitano di fregata Gregorio De Falco, il comando generale evidenzia che, a conclusione del 2014, avrà originato tra i 250 e i 300 ordini di trasferimento o di avvicendamento negli incarichi; ciò su un totale di 1.200 ufficiali in organico. Peraltro, tale entità di provvedimenti è attualmente limitata dai vincoli di bilancio propri del processo di riduzione della spesa, a discapito di un più adeguato avvicendamento, funzionale anche all'arricchimento professionale del personale.

Per tre importanti Direzioni marittime (Napoli, Pescara e Livorno) nel 2014 sono stati disposti, rispettivamente, 23 (a Napoli), 27 (a Pescara) e 19 (a Livorno) cambi di incarico e trasferimenti.

Su base nazionale, per gli ufficiali, nell'ultimo quinquennio si sono registrati poco meno di 900 avvicendamenti, con una media, per anno, di circa 180 trasferimenti e cambi di incarico. I fattori che inducono a tali determinazioni sono legati a più esigenze, che interagiscono per il migliore impiego delle risorse umane ai fini di un ottimale assetto organizzativo: 1) equilibrata distribuzione nelle dotazioni organiche degli uffici, vincolate ad apposite tabelle approvate dal Ministero della difesa; 2) funzionalità delle articolazioni del Corpo, per i servizi che è chiamato a garantire per il bene comune; 3) distribuzione dei trasferimenti e degli incarichi, in relazione alle dinamiche proprie dello sviluppo di carriera del personale che, per lo *status* militare rivestito, è di per sé soggetto ad una mobilità più marcata di altri comparti dell'amministrazione pubblica.

Con mirato riferimento alla vicenda, è opportuno precisare che, nelle proprie schede annuali di aspirazione, l'ufficiale ha manifestato dal 2005 in poi, con la sola eccezione di quella del 2007, il desiderio di permanere nella sede cui è assegnato (Livorno). Inoltre, nel 2011, tra gli incarichi ai quali indica di aspirare, il comandante De Falco colloca anche quello di capo ufficio studi di direzione marittima: proprio l'incarico di carattere amministrativo oggi assegnatogli, benché riferito, allora, alla sede di Genova.

Il mantenimento dell'ufficiale nella sede di Livorno è stato determinato anche dall'esigenza di assicurare all'amministrazione della giustizia la possibilità di continuare ad avvalersi del contributo del comandante De Falco nelle attività di inchiesta a seguito del sinistro della "Concordia". Il successivo cambio di incarico nasce, dunque, dall'esigenza di una rimodulazione degli incarichi della Direzione marittima di Livorno, al pari di ciò che avviene presso tutti gli uffici marittimi e tutte le realtà militari.

In conclusione, il disposto avvicendamento dell'incarico rientra nelle ordinarie e fisiologiche dinamiche di impiego del personale del Corpo; al momento, non si prevede, pertanto, di riportare il capitano di fregata Gregorio De Falco al suo precedente ruolo. Ciò anche nella considerazione che la politica gestionale del Corpo non può che riconoscere pari dignità e rile-

vanza tanto agli incarichi operativi quanto ai compiti di carattere amministrativo, che peraltro, al pari di quelli di ogni altro dipendente pubblico, non possono essere ordinariamente assegnati e mantenuti *sine die*.

Infine, per quanto attiene all'ipotizzata possibilità di una promozione al grado superiore di capitano di vascello, i meriti e i riconoscimenti acquisiti dal comandante De Falco costituiranno oggetto di futura valutazione da parte della commissione di avanzamento, quando, al ricorrerne dei presupposti, sottoporrà l'ufficiale stesso alla pianificata procedura ordinaria di avanzamento, secondo il vincolante percorso stabilito dalla legge.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

LUPI

(23 dicembre 2014)

GIOVANARDI. - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

è stata già descritta nell'atto di sindacato ispettivo 2-00182 presentato il 22 luglio 2014, l'impresa Bianchini costruzioni Srl, di Augusto Bianchini e Bruna Braga, nata nel 1990 ed operante a livello nazionale nel settore delle costruzioni, per committenti sia pubblici che privati. L'azienda nasceva come piccola realtà territoriale dall'incorporazione di altre società di famiglia (la storia imprenditoriale dei Bianchini risale infatti al 1920), fino a raggiungere negli ultimi anni un fatturato di circa 15.000.000 euro, dando lavoro ad oltre 100 dipendenti. Nel maggio 2012 fu colpita dagli eventi calamitosi che devastarono l'Emilia-Romagna, e, nonostante i notevoli danni subiti, la famiglia, grazie anche ai propri dipendenti, fu da subito attiva prima nella predisposizione delle aree d'accoglienza presso i comuni di San Felice sul Panaro, Finale Emilia e Cavezzo (tutti in provincia di Modena), poi per la messa in sicurezza e demolizione di edifici pericolanti, per arrivare infine alla ricostruzione. Si tiene a sottolineare che molti degli interventi (realizzazione di alcuni piazzali destinati ad ospitare le tendopoli, fornitura di materiali edili, di recinzioni, di moduli prefabbricati, messa a disposizione dei propri capannoni non danneggiati quale deposito per le derrate alimentari che, giorno e notte, provenivano da diverse parti del Paese, eccetera) furono svolti a titolo gratuito, segno di solidarietà e riconoscenza verso il proprio territorio;

a giugno 2013 l'azienda dava lavoro a circa 150 persone (oltre 100 dipendenti, i restanti artigiani) presso i propri cantieri che si trovavano sia nella zona sismica, sia in Lombardia per Expo 2015 dove, per acquisire le commesse, aveva preventivamente ottenuto la regolare iscrizione alla *white list* di Milano;

la Bianchini costruzioni SrL è stata colpita da interdittiva anti mafia in data 17 giugno 2013, è attualmente in concordato preventivo dopo aver licenziato tutti i dipendenti ed è inattiva da più di un anno;

il figlio Alessandro Bianchini ha creato una piccola azienda per continuare ad operare nel settore edile e non essere travolto dall'eventuale fallimento del padre;

la Prefettura di Modena ha risposto negativamente alla richiesta di iscrivere nella *White list* a nuova azienda di Alessandro Bianchini sostenendo che essa servirebbe per eludere l'interdittiva antimafia applicata all'azienda paterna;

sin dall'origine di questa vicenda la Prefettura stessa ha qualificato Augusto Bianchini come persona per bene, la cui azienda è stata oggetto di supposti tentativi di infiltrazione mafiosa,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare per evitare che le interdittive antimafia comportino la distruzione delle aziende;

in base a quali motivazioni, in uno stato di diritto, le supposte responsabilità dei padri coinvolgano anche i figli.

(4-03126)

(4 dicembre 2014)

RISPOSTA. - Il procedimento per l'iscrizione dell'azienda del signor Alessandro Bianchini nelle *white list* è stato seguito con attenzione dalla Prefettura di Modena, che ha approfondito gli aspetti di interesse nell'ambito di riunioni del gruppo interforze operante presso quella sede e, quindi, con il concorso delle varie componenti investigative presenti in tale organismo.

Il diniego di iscrizione pronunciato dalla Prefettura a conclusione dell'*iter* istruttorio si è basato su elementi sintomatici aventi origine nei rapporti parentali del titolare. Infatti la ditta del padre di Bianchini era stata a sua volta raggiunta da un'interdittiva antimafia, sicché riguardo all'azienda del figlio è stato ravvisato il *fumus* di una possibile schermatura e di una conseguente elusione della normativa antimafia.

Quanto all'incidenza dei rapporti parentali si osserva che un possibile eccesso di rigore potrebbe determinare una torsione dello strumento

antimafia, dando rilievo a situazioni di cui sarebbe incolpevole oggettivamente il soggetto gravato dall'interdittiva. Tale pregiudizievole evenienza è temperata dai consolidati principi giurisprudenziali secondo cui la semplice sussistenza di un rapporto parentale non può ovviamente costituire l'elemento fondante del giudizio di vicinanza o contiguità mafiosa. Occorre, invece, che sussistano altri elementi che diano, nella lettura complessiva, inequivocabile valenza indiziante al semplice dato del rapporto parentale (in tal senso si vedano le più recenti sentenze del Consiglio di Stato n. 4441, n. 3676, n. 289 e n. 1367 del 2014).

Si assicura che, anche nel caso in questione, le istanze di riesame presentate dall'interessato alla stessa Prefettura di Modena verranno prese in considerazione alla luce di tale consolidato orientamento.

Per quanto riguarda le iniziative intraprese per mitigare il rischio che provvedimenti antimafia negativi producano la cessazione dell'attività aziendale, si informa che con il decreto-legge n. 90 del 2014 è stata introdotta la possibilità di commissariamento da parte del prefetto delle imprese interdette le quali possono proseguire l'esecuzione della commessa pubblica. Tale ipotesi, tuttavia, è condizionata alla sussistenza di interessi pubblici rilevanti precisamente individuati dai legislatori nella salvaguardia dei livelli occupazionali nonché nella tutela di altri interessi fondamentali costituzionalmente protetti.

Il Vice ministro dell'interno

BUBBICO

(22 dicembre 2014)

LO GIUDICE, ALBANO, CASSON, CASTALDI, CIRINNA', D'ADDA, DIRINDIN, FERRARA Elena, GATTI, GHEDINI Rita, LAI, MANCONI, MASTRANGELI, ORELLANA, PAGLIARI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, SOLLO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

i trattati fondamentali affidano all'Unione europea un mandato centrale nelle politiche contro ogni forma di discriminazione e nella promozione della piena uguaglianza fra tutti i cittadini;

il Fondo sociale europeo (FSE), istituito nel 1957 nell'ambito del Trattato di Roma, fa parte dei fondi strutturali dell'Unione europea ed è lo strumento principale per la creazione di maggiori e migliori opportunità di lavoro in Europa;

il FSE cofinanzia progetti in un ampio ventaglio di aree correlate al miglioramento delle opportunità lavorative e dell'inclusione sociale, secondo le priorità stabilite dagli Stati membri;

l'art. 9 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sui fondi strutturali pone l'obiettivo di "promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione";

l'art. 3 del regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE indica, fra le priorità di investimento relative all'obiettivo tematico "promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione", la "lotta contro tutte le forme di discriminazione e la promozione delle pari opportunità";

l'articolo 8 stabilisce che "Gli Stati membri e la Commissione promuovono pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, mediante l'integrazione del principio di non discriminazione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Attraverso l'FSE gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni specifiche nell'ambito delle priorità di investimento definite all'articolo 3 e, in particolare, al paragrafo 1, lettera b), punto iii), del presente regolamento. Tali azioni sono volte a lottare contro tutte le forme di discriminazione nonché a migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità al fine di accrescere l'integrazione nell'occupazione, nell'istruzione e nella formazione, migliorando in tal modo l'inclusione sociale, riducendo le disuguaglianze in termini di livelli d'istruzione e di stato di salute e facilitando il passaggio da un'assistenza istituzionale a un'assistenza di tipo partecipativo, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple";

all'art. 4 prevede che all'obiettivo tematico di combattere l'esclusione sociale e l'eliminazione "di tutti i tipi di discriminazione" sia dedicato almeno il 20 per cento del totale delle risorse finanziarie a disposizione;

il meccanismo dei fondi strutturali prevede che tra istituzioni UE e Paesi membri si approvi un accordo di programma: ciascuno Stato membro concorda infatti, insieme alla Commissione europea, uno o più programmi operativi per i finanziamenti del FSE durante il periodo di programmazione settennale;

i programmi operativi definiscono le priorità di intervento delle attività del FSE e i relativi obiettivi: solo dopo l'approvazione dell'accordo di programma lo Stato, attraverso i programmi operativi nazionali (PON), e le Regioni, attraverso i programmi operativi regionali (POR), possono cominciare a investire;

l'accordo di programma, usando una specifica previsione dei regolamenti che parlano di "concentrazione tematica" (articolo 18 del regolamento (UE) n. 1303/2013) consente agli Stati membri di individuare le priorità dei propri interventi, di fatto scegliendo tra i tanti obiettivi possibili quelli che meglio si adattano al raggiungimento degli obiettivi tematici;

considerato che:

l'Italia ha inviato all'esame dell'Unione europea una versione di accordo di programma che ha di fatto cancellato l'obiettivo tematico 9.iii) proposto dalle Regioni "Lotta contro tutte le forme di discriminazione e la promozione di pari opportunità", non collegandovi nessun risultato atteso, mantenendo le pari opportunità solo all'obiettivo 9.i) con la formulazione "inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità";

dall'obiettivo 9 sono stati rimossi tutti i riferimenti espliciti alla lotta alla discriminazione, fatta salva una meritoria previsione di interventi per l'inclusione delle persone senza dimora e delle popolazioni rom, sinti e caminanti;

fra le conseguenze di questa decisione vi sarebbe un oggettivo indebolimento dell'azione del Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali-UNAR del medesimo Dipartimento;

questo avviene nel contesto di un attacco politico sistematico proveniente da più parti nei confronti dell'UNAR e della sua azione in tema di politiche antidiscriminatorie relative alla popolazione LGBT;

si aggiunga a ciò che, a seguito della formazione del Governo Renzi, le deleghe in materia di pari opportunità e lotta alle discriminazioni non sono state assegnate;

l'Unione europea ha recentemente rinviato l'accordo di partenariato 2014-2020 del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica che il Governo italiano aveva inviato al suo esame;

in nessuna parte del documento appare l'espressione "orientamento sessuale" nonostante le esplicite previsioni dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

il documento richiama, ovviamente, la lotta alle discriminazioni in più parti ma, oltre a non essere mai indicato come *target* quello delle persone a rischio di discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere, le previsioni sono costruite in modo tale che le iniziative siano di fatto già stabilite;

il quadro appare ancora più chiaro al paragrafo 1.5.2 dell'allegato 1 che illustra l'applicazione dei principi orizzontali dei regolamenti, con particolare riferimento all'art. 7, e dove, tra le azioni considerate in linea con questo obiettivo, neanche una è esplicitamente riferita all'orientamento sessuale o all'identità di genere, mentre altri gruppi a rischio di discriminazione sono citati in modo esplicito;

l'assenza del richiamo esplicito alla priorità indicata dai regolamenti comunitari, l'utilizzo generico della dizione "non discriminazione" e la totale assenza anche solo per cenni ai lavori effettuati nel periodo relativo al passato settennio in questo ambito hanno come conseguenza prevedibile la decurtazione di interventi specifici;

va aggiunto che, per alcune Regioni, essendoci una riduzione dei fondi complessivi a disposizione ed essendo aumentate in modo esponenziale le necessità che si ritengono poter essere coperte dai fondi strutturali, i primi ambiti a patire il taglio delle risorse saranno proprio quelli che mancheranno di un'esplicita previsione nei documenti di programmazione,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che la lotta ad ogni forma di discriminazione debba essere uno degli obiettivi fondamentali nella programmazione delle politiche pubbliche e in particolare delle politiche sociali;

se non ritenga opportuno reinserire gli specifici risultati attesi accanto alla priorità di investimento FSE 9.iii) "Lotta contro tutte le forme di discriminazione e per la promozione di pari opportunità" nel nuovo testo che verrà inviato a Bruxelles;

se non ritenga di inserire esplicitamente nel testo l'orientamento sessuale e l'identità di genere tra le cause di potenziale discriminazione che invece la normativa europea e i trattati europei già prevedono;

se risulti con quali fondi si intendano perseguire gli obiettivi della "Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere", predisposta e coordinata dall'UNAR e varata dal Dipartimento per le pari opportunità in applicazione del programma promosso dal Consiglio d'Europa "Combattere le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere", per l'attuazione e l'implementazione della raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa CM/REC(2010)5 adottata il 31 marzo 2010;

se non ritenga che, al fine di programmare e implementare le politiche antidiscriminatorie e di promozione delle pari opportunità, non sia utile assegnare a un Ministro le specifiche deleghe in materia.

(4-02539)

(23 luglio 2014)

RISPOSTA. - La programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei, come prevista nei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013, pone in particolare risalto il principio del contrasto delle discriminazioni e della promozione delle pari opportunità. In conformità ad essi, l'accordo di partenariato predisposto dall'Italia per la definizione dei programmi operativi della politica di coesione per il periodo 2014-2020 prevede l'attuazione del principio di contrasto e prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, sia attraverso un approccio di *mainstreaming* trasversale, sia attraverso la previsione di azioni positive di supporto ai cosiddetti *target* vulnerabili (rom, immigrati, Lgbt, disabili, minoranze religiose, eccetera).

L'approccio trasversale di *mainstreaming* trova attuazione all'interno di tutti i programmi operativi, come previsti nell'accordo, "in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione". L'Italia, inoltre, in qualità di Stato membro dell'Unione europea, attraverso il Fondo sociale europeo, deve sostenere azioni specifiche per la promozione delle pari opportunità ed il contrasto delle discriminazioni, compreso l'orientamento sessuale. Nel testo dell'accordo di partenariato si fa, infatti, esplicito riferimento alle persone a rischio di discriminazione per orientamento sessuale, sottolineando che la promozione della non discriminazione sarà integrata nei programmi operativi "in virtù non solo del pieno e assoluto riconoscimento dei diritti della persona richiesto dai Trattati ma anche in ragione della necessità di favorire la crescita economica dei territori attraverso l'aumento dell'occupazione femminile di qualità, l'inclusione attiva delle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza o di sesso, il miglioramento delle condizioni di vita delle persone diversamente abili".

Numerose sono le azioni di sistema a supporto dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità per i disabili e per i soggetti a rischio di discriminazione che possono essere condotte nell'ambito degli obiettivi tematici 8, 9 e 10 (a valere, principalmente, sui PON politiche attive per l'occupazione, PON inclusione e PON istruzione) per sostenere a livello nazionale cambiamenti culturali e sociali che conducano ad una società più inclusiva nei riguardi di ogni forma di diversità.

In particolare, il PON inclusione rivolgerà la sua attenzione all'aumento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro dei soggetti a rischio di discriminazione, prevedendo progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria e alle persone a rischio di discriminazione, tra cui dovrebbero rientrare i soggetti a rischio di discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere. Il PON inclusione rappresenta, inoltre, uno strumento fondamentale nella nuova programmazione 2014-2020 per attuare le misure di inclusione attiva previste nella "Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere", coordinata dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali del Dipartimento per le pari opportunità, nell'ambito del progetto sperimentale proposto dal Consiglio d'Europa per l'attuazione della raccomandazione del Comitato dei ministri CM/REC(2010)5.

Gli interventi previsti dalla Strategia (da intendersi come un piano di azioni integrate e multidisciplinari volte a contrastare le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere) potranno essere implementati anche attraverso le risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei, ed in particolare con l'utilizzo del Fondo sociale europeo all'interno dei programmi operativi citati.

Ulteriori azioni positive possono trovare attuazione all'interno dei programmi operativi regionali finanziati dal Fondo sociale europeo che ciascuna Regione ha predisposto secondo i propri bisogni e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari.

Circa l'utilità di assegnare a un Ministro le specifiche deleghe in materia di politiche antidiscriminatorie di pari opportunità, si fa presente che in data 1° ottobre 2014 l'on. Giovanna Martelli è stata nominata consigliere in materia di pari opportunità dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

DELRIO

(24 dicembre 2014)

MANCONI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il consigliere d'ambasciata Michael L. Giffoni è stato il primo ambasciatore italiano in Kosovo, incarico che egli ha ricoperto per oltre 5 anni;

il consigliere Giffoni ha potuto svolgere tale incarico in virtù della sua ventennale esperienza nei Balcani, per la quale ha avuto, tra l'altro, numerosi riconoscimenti;

successivamente il medesimo Giffoni ha diretto l'unità per il nord Africa del Ministero degli affari esteri;

il 7 febbraio 2014 il consigliere Giffoni è stato convocato dalla Direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero e, senza essere stato preventivamente ascoltato, gli è stato comunicato di essere destinatario di un provvedimento di sospensione cautelare;

tale provvedimento era da ricondurre a un suo presunto coinvolgimento in una vendita di falsi visti scoperta dalla missione europea in Kosovo "Eulex";

i responsabili del crimine sono stati individuati in un gruppo di falsari e malviventi kosovari, successivamente arrestati, supportato da un impiegato infedele dell'ambasciata italiana;

prima di adottare il provvedimento di sospensione il Ministero ha disposto un'ispezione nella sede diplomatica di Pristina, ispezione che ha avuto luogo senza interpellare né prima né dopo il consigliere Giffoni e senza ascoltare i giudici kosovari o i funzionari Eulex incaricati del caso;

dopo aver adottato il provvedimento di sospensione il Ministero ha deferito il caso ad una commissione disciplinare;

il 16 giugno 2014 la commissione disciplinare ha deliberato, decidendo a maggioranza e non all'unanimità, la destituzione del consigliere Giffoni *ex art.* 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, sanzionata poi con decreto ministeriale n. 1116 del 1° luglio 2014;

considerato che:

la sospensione dal servizio è un provvedimento facoltativo, come recita la rubrica dell'art. 92 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, cioè "Sospensione cautelare facoltativa";

in nessuna fase del procedimento descritto il consigliere Giffoni è stato sentito da Eulex o dalle autorità kosovare;

tali autorità non hanno avvertito la necessità di ascoltarlo nemmeno come persona informata dei fatti, né è stata avanzata richiesta di rogatoria nei suoi confronti;

il consigliere Giffoni è stato iscritto come atto dovuto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma ma tale Procura, ritenendo probabilmente il caso immeritevole di iniziative più stringenti, non ha inviato alcun avviso di garanzia né ha sottoposto lo stesso consigliere Giffoni ad interrogatorio di garanzia, limitandosi ad acquisire informazioni sommarie attraverso gli organi di Polizia giudiziaria;

contro il provvedimento di destituzione, Giffoni ha presentato ricorso al TAR del Lazio che, dopo un rinvio del 16 ottobre 2014, si pronuncerà solo il prossimo 16 aprile 2015;

anche in conseguenza degli eventi descritti le condizioni psicologiche e fisiche del consigliere Giffoni si sono aggravate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se le procedure che hanno portato alla destituzione del consigliere Giffoni abbiano pienamente rispettato il diritto del funzionario a difendersi;

se le responsabilità accertate e documentate del consigliere Giffoni siano tali da giustificare l'adozione di un provvedimento grave come la destituzione;

se possa fornire elementi ulteriori in ordine alla vicenda.

(4-03001)

(13 novembre 2014)

RISPOSTA. - In merito al provvedimento di destituzione del consigliere Michael Giffoni, si desidera fornire innanzitutto un quadro fattuale della vicenda, unitamente ad ulteriori elementi di risposta alle considerazioni esposte nell'interrogazione.

Nel gennaio 2014, l'ambasciatore d'Italia *pro tempore* a Pristina, consigliere ambasciatore Ferrarese, veniva informato che la locale missione Eulex (European union rule of law mission) stava investigando, su richiesta della polizia kosovara, su un traffico di visti irregolari rilasciati dall'ambasciata italiana in Kosovo. Si rendeva pertanto necessario disporre immedia-

tamente una missione ispettiva *in loco*, che riscontrava, sulla base di evidenze documentali ed inequivocabili, gravissime irregolarità nel settore visti dell'ambasciata. Emergevano, in particolare, gravi e concordanti evidenze oggettive sulle responsabilità dell'allora capo missione, consigliere Giffoni, in un arco temporale ricompreso almeno tra l'agosto 2012 ed il settembre 2013: tra l'altro ed in particolare, risultavano emessi a firma Giffoni centinaia di visti irregolari in violazione della normativa vigente e degli accordi di Schengen. Si aveva poi notizia anche di provvedimenti cautelari restrittivi della libertà personale disposti in relazione alle indagini sul traffico di visti, che *in loco* hanno coinvolto un dipendente a contratto a legge locale dell'ambasciata, di nome Florian Petani.

Alla luce di quanto sopra e nelle more dell'acquisizione degli elementi necessari a vagliare tutti i profili disciplinari a carico del consigliere ambasciatore Giffoni, l'amministrazione ponderava la sussistenza dei presupposti per applicare a Giffoni la sospensione dal servizio, di cui all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, che prevede espressamente che: "Il Ministro può, per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare. Nella seduta del 5 febbraio 2014, il consiglio d'amministrazione si esprimeva all'unanimità a favore della sospensione cautelare di Giffoni, che veniva decretata con decreto ministeriale n. 5011/235 del 7 febbraio 2014, a firma del Ministro *pro tempore*.

Veniva poi instaurato il procedimento disciplinare a carico del consigliere Giffoni, nell'ambito del quale l'interessato, assistito dal suo legale, ha avuto ampio modo di difendersi nei termini di legge, in forma sia scritta che orale. La competente commissione di disciplina formulava quindi la propria proposta di sanzione disciplinare, consistente nella destituzione ai sensi dell'art. 84, lett. *b)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, per atti in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato e per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, in relazione al rilascio di centinaia di visti in assenza dei requisiti di legge e in presenza di un elevato rischio migratorio.

La commissione ha deliberato a maggioranza, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 112 (che al comma 5 testualmente recita che la commissione "delibera a maggioranza di voti"). La proposta della commissione veniva recepita integralmente dal Ministro che destituiva il funzionario, nonostante la legge gli consentisse anche di riformare *in melius* la sanzione proposta dalla commissione di disciplina (l'art. 114, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 prevede, infatti, che "Il Ministro provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto l'impiegato da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità della deliberazione della commissione, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'impiegato").

Precisati i fatti, si replica ora più specificamente alle considerazioni espresse.

Con riferimento alla circostanza per cui il consigliere Giffoni non sarebbe stato ascoltato prima dell'adozione del provvedimento di sospensione dal servizio, preme osservare che la natura squisitamente cautelare del provvedimento lo sottrae al preventivo obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.

Inoltre, in casi come quello di specie, non vi è alcun sacrificio del diritto di difesa, atteso che il contraddittorio risulta, per legge, meramente differito alla successiva (ed accelerata) fase disciplinare. Quest'ultima deve infatti iniziare nei successivi 40 giorni dalla sospensione (come prevede l'art. 92, comma 2, e come è accaduto nel caso di specie). È dunque la legge, e non certo l'amministrazione, a prevedere che, in casi come questo, il diritto di difesa debba essere differito all'instauranda fase disciplinare. Pertanto l'amministrazione ha rispettato scrupolosamente le procedure previste dalla normativa.

Quanto, inoltre, al fatto che la sospensione sia prevista come "facoltativa" dalla legge, è piuttosto evidente che, considerate le gravi evidenze sino ad allora emerse, l'amministrazione non poteva non adottare quella misura, come sottoposta alla firma del Ministro.

Con riferimento, poi, alla circostanza che il consigliere Giffoni non sarebbe stato previamente sentito dalla missione ispettiva, dai funzionari di Eulex o dalle autorità kosovare, si osserva che l'amministrazione ha riscontrato le gravissime irregolarità a carico del funzionario sulla base di prove documentali rinvenute presso l'ambasciata medesima e risultanti inequivocabilmente dai fascicoli dei visti agli atti della sede diplomatica. Pertanto, gli accertamenti ispettivi e le conseguenti determinazioni ministeriali rivestono i caratteri della piena autonomia ed autosufficienza rispetto alle indagini Eulex e delle autorità locali.

Del resto, l'ispezione a Pristina si è svolta regolarmente, come tutte le altre missioni ispettive che investono le sedi all'estero e che hanno ad oggetto attività riferibili a funzionari che non si trovano più nella sede (come in questo caso) al momento dell'ispezione. Avendo riscontrato irregolarità attraverso la documentazione agli atti della sede, la missione ispettiva ha trasmesso le relative risultanze alle istanze dell'amministrazione deputate a valutare i profili disciplinari a carico dei dipendenti coinvolti e ad assolvere altresì l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria.

Con riferimento alla posizione di Giffoni nei confronti della Procura della Repubblica di Roma, si precisa, innanzitutto, che le segnalazioni all'autorità giudiziaria competente, nei casi come quello di specie, sono un atto dovuto per l'amministrazione, previsto dalla legge (si veda l'articolo

331 del codice di procedura penale). Dopo tali segnalazioni, la Procura della Repubblica ha comunicato al Ministero (con nota del 22 maggio 2014) di aver iscritto il consigliere ambasciatore Michael Louis Giffoni nel registro degli indagati. Successivamente a tale nota, la Procura, nell'ambito delle indagini in corso, ha acquisito i documenti relativi alle pratiche di visto e tutti gli altri documenti inerenti al procedimento disciplinare a carico di Giffoni.

Vale comunque rilevare che gli illeciti rilevanti in sede disciplinare (e che, nel caso di specie, hanno portato alla destituzione) hanno valenza distinta ed autonoma rispetto alla loro eventuale rilevanza penale. Infatti, la destituzione è stata motivata dal fatto che l'avvenuto rilascio di centinaia di visti irregolari, in assenza dei requisiti di legge, da parte dell'ex ambasciatore, costituiva un gravissimo illecito disciplinare ed un *vulnus* al sistema Schengen, a prescindere dall'eventuale, parallela rilevanza penale dei fatti.

Con riferimento, infine, agli esiti delle impugnative dei citati provvedimenti dinanzi al TAR Lazio, va precisato che: 1) nel marzo-aprile 2014, vi è stato il giudizio cautelare avverso la sospensione dal servizio, in cui c'è stata la rinuncia da parte del legale di Giffoni all'istanza cautelare. L'udienza di merito deve ancora essere fissata; 2) vi è poi stato un distinto giudizio cautelare, sempre innanzi il TAR del Lazio, avente ad oggetto la sanzione disciplinare del licenziamento, con udienza che si è tenuta il 16 ottobre 2014. Anche in tal caso non c'è stata discussione in sede cautelare, in quanto il TAR ha rinviato la decisione direttamente nel merito, fissando, all'uopo, l'udienza al 16 aprile 2015 (con un tempo, quindi, piuttosto contenuto, circa 6 mesi a partire da ottobre 2014, rispetto alla normale "tempistica" delle altre cause di merito).

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

PISTELLI

(22 dicembre 2014)

ROSSI Maurizio. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

la cosiddetta Gronda di ponente è un nuovo tratto autostradale che rappresenta il raddoppio dell'esistente A10 (Genova-Ventimiglia) nel tratto di attraversamento di Genova (dalla val Polcevera fino a Voltri) e che fa parte del più ampio progetto di potenziamento del nodo stradale ed autostradale di Genova;

tale infrastruttura è determinante per il futuro economico della Liguria, con particolare riferimento all'industria turistica e portuale, con ricadute positive per Genova e per tutto il ponente ligure fino al confine francese;

molti sindaci delle province di Savona e Imperia, di ogni parte politica, si sono espressi favorevolmente alla realizzazione della Gronda, fondamentale per garantire l'accessibilità del loro territorio, sollecitando il completamento dell'opera;

la Gronda avrebbe tra l'altro l'effetto di più che dimezzare l'inquinamento e la congestione sul tratto urbano della A10 in Genova, con evidenti benefici sulla popolazione genovese, più di un terzo della quale abita a meno di 300 metri da tale infrastruttura;

il 28 giugno 2013 l'opera risulta avere ottenuto parere positivo della commissione di valutazione d'impatto ambientale (VIA) del Ministero dell'ambiente;

il sindaco di Genova Marco Doria, che ha sempre messo in dubbio l'utilità dell'opera, rileva come spetti ora al Ministero dei trasporti la convocazione della Conferenza dei servizi, che consentirà di acquisire ogni elemento utile a chiarire ogni dubbio sulla costruzione dell'opera;

il Ministero dei trasporti, che ha segnalato come molte volte siano gli enti locali a rallentare gli *iter* di approvazione e realizzazione delle opere, in questo caso non ha ancora proceduto alla convocazione della Conferenza dei servizi,

si chiede di sapere se le procedure della VIA siano effettivamente completate e si possa pertanto procedere alla convocazione della Conferenza dei servizi e in quali tempi si preveda di convocarla, al fine di poter terminare l'*iter* in termini ragionevoli, e dare così inizio ai lavori.

(4-00963)

(8 ottobre 2013)

RISPOSTA. - In merito alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, si comunica che la stessa si è conclusa positivamente, con prescrizioni, con l'emissione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto VIA n. 28 del 23 gennaio 2014.

Quanto alla conferenza dei servizi, si informa che la società Autostrade per l'Italia, a seguito delle problematiche emerse nella seduta tenuta il 17 ottobre 2014, ha attivato il confronto con gli enti locali e gli altri soggetti interessati dall'opera, ad esito dei quali ha richiesto, ai competenti uffici di questo Ministero, un aggiornamento della seduta della conferenza precedentemente fissata al 12 dicembre 2014.

L'aggiornamento è scaturito dall'esigenza di ulteriori approfondimenti; in particolare, l'interferenza dell'opera con lo stabilimento Ilva potrebbe determinare la necessità di un riesame dal punto di vista della fattibilità tecnico-economica di nuove eventuali soluzioni alternative, le quali potrebbero incidere anche sul progetto definitivo all'esame della conferenza di servizi.

Si ricorda, altresì, che l'attraversamento dell'area dello stabilimento Ilva è oggetto di apposita prescrizione nel decreto VIA.

Pertanto, la richiesta della società concessionaria è stata accolta e la conferenza di servizi è stata fissata per il 23 gennaio 2015.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

LUPI

(30 dicembre 2014)

STEFANO. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in riferimento alla procedura di Valutazione di impatto ambientale ID_VIP 1805, Gasdotto Albania-Italia, proponente Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG Italia, con nota DVA 2014-0007449 del 18 marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per le valutazioni ambientali chiedeva al proponente Trans Adriatic Pipeline AG Italia di rispondere ad una richiesta di integrazione documentale, ex art. 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006, allo "Studio di Impatto Ambientale e Sociale", predisposta dalla Commissione Tecnica di Valutazione Ambientale identificata al prot. CTVA-2014-0000832 del 7 marzo 2014;

dalla nota DVA 2014-0007449 del 18 marzo 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si riporta testualmente che "le integrazioni di cui alla summenzionata nota della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS dovranno essere forniti entro 45 giorni naturali e conclusivi a partire dalla data di trasmissione della presente ... Si precisa che le integrazioni dovranno essere trasmesse secondo

le specifiche tecniche definite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, contenute nell'elaborato "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di Vas e Via ai sensi del D.Lgs 152/2006" ... Stante la natura e la significatività della documentazione richiesta, codesta società dovrà provvedere a depositare la documentazione tecnica che verrà predisposta a seguito della presente nota presso gli Uffici, a tale scopo deputati, delle amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 23 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. dandone comunicazione a mezzo di nuovi annunci a mezzo stampa";

il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, in data 8 settembre 2014, presentava istanza di accesso agli atti al Ministero in indirizzo, protocollata in entrata con DVA-2014-0028650 del 9 settembre 2014, richiedendo copia delle richieste di integrazioni *ex art. 26*, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 eventualmente avanzate dal Ministero o altri Ministeri a Trans Adriatic Pipeline AG Italia, con indicazione della data di notifica al proponente stesso e l'indicazione delle date e dei numeri di protocollo attribuiti alle risposte di TAP alle richieste menzionate;

con nota protocollata DVA-2014-0029073 dell'11 settembre 2014 il Ministro in indirizzo rispondeva che la direzione aveva fatto richiesta di integrazioni con nota DVA-2014-007449 del 18 marzo 2014 a cui la società TAP ha provveduto a dare riscontro con due note: la DVA-2014-0012495 del 30 aprile 2014 e la DVA-2014-0012533 del 2 maggio 2014;

tuttavia, nel decreto del Ministro in indirizzo (decreto ministeriale 0000223 dell'11 settembre 2014) si legge: "Vista la nota del 17.04.2014, acquisita con prot. DVA-2014-0012560 del 02.05.2014 con cui la Società TAP AG Italia ha trasmesso documentazione integrativa a seguito di quanto richiesto dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali con nota prot. DVA-2014-0007449 del 18.03.2014";

nel parere della Commissione tecnica di valutazione ambientale (PRR-1596-29082014) si legge: "Vista la nota DVA-2014-13131 del 07.05.2014 (CTVA-2014-1547 del 12/05/2014) con cui la Direzione trasmette alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS la documentazione integrativa predisposta dalla Società proponente a seguito delle summenzionata richiesta di integrazioni, trasmessa dalla stessa Società in data 17/04/2014, e quindi prima della scadenza dei termini concessi, e acquisita al Prot. DVA-2014-12560 del 02/05/2014";

il Ministero dell'ambiente sembra quindi affermare, in alcuni atti, che le integrazioni di TAP sono state protocollate con DVA-2014-0012495 del 30 aprile 2014 e DVA-2014-0012533 del 2 maggio 2014, mentre, in altri, afferma che le integrazioni sono state depositate con nota prot. DVA-2014-0012560 del 2 maggio 2014;

sia nel decreto ministeriale 0000223 dell'11 settembre 2014 che nel parere della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale PRR-1596-29082014 si afferma che le integrazioni sono state trasmesse da TAP in data 17 aprile 2014. Tale affermazione presenta elementi di criticabilità, a parere dell'interrogante, in quanto risulterebbe che TAP abbia esitato 3 diverse risposte alla richiesta di integrazione inviata dal Ministero in oggetto, ossia: la DVA-2014-0012495 del 30 aprile 2014, la DVA-2014-0012533 del 2 maggio 2014 e la DVA-2014-0012560 del 2 maggio 2014;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

la DVA-2014-0012495 del 30 aprile 2014 consta in una nota di accompagnamento alla trasmissione della documentazione integrativa che il legale rappresentante di TAP, dottor Giampaolo Russo, firmava in data 17 aprile 2014, ma che non risulta inviata secondo il previsto e obbligato sistema PEC, dal momento che perveniva all'autorità ministeriale richiedente nelle seguenti modalità: in data 30 aprile 2014, alle ore 12.21, Alessia Fiore, che risulterebbe allo scrivente essere Head of Licensing - Institutional Relations, Licensing & Regulatory Affairs presso E.ON Italia SpA, e dunque una dipendente di E.ON Italia SpA, società che detiene una consistente partecipazione azionaria in TAP, ha inviato tramite *e-mail* a Paolo Candidi (architetto e consulente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le procedure di VIA, svolgente attività di supporto tecnico-scientifico presso il Ministero nell'ambito dell'inquinamento acustico e delle valutazioni di impatto ambientale), l'istanza di accompagnamento alle integrazioni; successivamente, sempre tramite *e-mail*, lo stesso giorno, alle ore 13.20, il suddetto Paolo Candidi ha inoltrato la *e-mail* ricevuta da Alessia Fiore a Monica Panella, responsabile dell'ufficio protocollo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ulteriormente, non viene specificato in quale modo e da parte di chi sia stata effettivamente depositata la documentazione integrativa richiesta ma viene data per acquisita e, quindi, protocollata con numerazione DVA-2014-0012495;

con protocollo in ingresso DVA-2014-0012533 del 2 maggio 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare veniva protocollata la posta elettronica certificata inviata martedì 29 aprile 2014, alle ore 14:45, da TAP Italia alla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero avente ad oggetto "Trasmissione documentazione integrativa in relazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in riferimento al progetto". Questo messaggio, privo di contenuto, ha in allegato *file* sprovvisti di firma digitale e palesa una incongruenza nella numerazione dei protocolli poiché la DVA-2014-0012495 del 30 aprile 2014, con timbro a data del Ministero dell'ambiente del 30 aprile 2014, risulta con un numero di protocollo precedente rispetto a quello della DVA-2014-0012533 del 2 maggio 2014 ricevuto tramite posta certificata il 29 aprile 2014;

nel parere della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale PRR-1596-29082014, pag. 17, terzo capoverso, il protocollo in ingresso DVA-2014-0012560 del 2 maggio 2014 viene definito come "documentazione integrativa predisposta dalla Società proponente a seguito delle summenzionata richiesta di integrazioni, trasmessa dalla stessa Società in data 17/04/2014, e quindi prima della scadenza dei termini concessi...", ma il contenuto della DVA-2014-0012560 del 2 maggio 2014, che si assume trasmessa da TAP il 17 aprile 2014, presenta contenuti praticamente identici a quelli della DVA-2014-0012495 del 30 aprile 2014,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa motivare la discrasia nell'individuazione della documentazione integrativa predisposta da TAP che, in alcuni atti del Ministero, risulta essere la DVA-2014-0012560 del 2 maggio 2014, mentre, in altri, come nella risposta di accesso agli atti fornita all'interrogante in data 11 settembre 2014, non viene citata, venendo individuata nel binomio DVA-2014-0012495 del 30 aprile 2014 e DVA-2014-0012533 del 2 maggio 2014;

se sia a conoscenza della modalità con le quali si è proceduto a protocollare la nota DVA-2014-0012495 del 30 aprile 2014, avvenuta senza il richiesto utilizzo della posta elettronica certificata e avvalendosi, in modo a parere dell'interrogante non ortodosso, di alcuni dipendenti del ministero stesso;

se non ritenga opportuno fare chiarezza sui tempi, i criteri e le modalità adoperati nell'ambito dell'attribuzione numerica dei protocolli DVA-2014-0012495 del 30 aprile 2014, DVA-2014-0012533 del 2 maggio 2014 e DVA-2014-0012560 del 2 maggio 2014 alla luce delle criticità e incongruenze rilevate dallo scrivente;

se non ritenga altresì opportuno attivarsi per provvedere ad annullare il parere di VAS-VIA alla luce delle opacità emergenti e della mancata corrispondenza dei requisiti delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di Vas e Via ai sensi del D.Lgs 152/2006" così come richiesto dallo stesso Ministero con DVA 2014-0007449 del 18 marzo 2014.

(4-02998)

(13 novembre 2014)

RISPOSTA. - Sono state acquisite dalla competente Direzione generale per le valutazioni ambientali i necessari chiarimenti in ordine a quanto rilevato e richiesto.

Sulla questione è stato innanzitutto sottolineato, dall'ufficio interpellato, che nella conduzione del procedimento non rilevano aspetti che possano far trapelare scarsa trasparenza o irregolarità.

La documentazione integrativa cui si fa riferimento è stata "materialmente" consegnata in formato cartaceo dalla società proponente al Ministero il 17 aprile 2014. La consegna è avvenuta presso l'Ufficio ricezione posta, gestito dalla Direzione degli affari generali e del personale, preposto alla ricezione e al controllo, mediante un apposito apparato "radiogeno" dedicato, di tutta la corrispondenza che perviene al Ministero. Come da prassi organizzativa, dell'avvenuta consegna è stata rilasciata dal medesimo ufficio ricevente una fotocopia della nota di accompagnamento della documentazione consegnata sulla quale è stato apposto un apposito timbro di ricezione. A questo punto, la documentazione consegnata ha seguito percorsi diversi: la nota di accompagnamento è stata inserita, insieme all'altra corrispondenza pervenuta, nella "casella postale" intestata alla Direzione VIA, al cui accesso, per il prelievo, provvede personale della segreteria del direttore; il pacco con la documentazione, dopo i controlli di sicurezza effettuati con la macchina radiogena, sono stati ritirati dal personale ausiliare a ciò incaricato, tempestivamente avvertito dall'Ufficio ricezione posta secondo la prassi, per essere portato con un carrello nell'archivio VIA.

È stato precisato, al proposito, che la voluminosità della documentazione ha determinato l'impossibilità di un invio tramite posta elettronica certificata PEC.

Peraltro, per esigenze dell'istruttoria tecnica, è prassi consolidata che una copia del progetto, e della documentazione integrativa e/o aggiuntiva afferente, venga presentata in formato cartaceo. Non è insolito, quindi, che la documentazione inerente ai procedimenti di VIA, talvolta, sia consegnata a mano.

Nei giorni a seguire, nel verificare la presenza presso gli archivi della Direzione della documentazione tecnica integrativa di cui sopra, non veniva tuttavia rinvenuta la relativa lettera di accompagnamento. Dovendosi procedere, comunque, con gli adempimenti amministrativi necessari per il prosieguo dell'istruttoria tecnica da parte della commissione VIA/VAS (e ciò in relazione alla necessità di rispettare i tempi per la conclusione del procedimento) il competente ufficio di supporto alla commissione, ovviamente agendo tramite il personale ministeriale in servizio presso di esso, presa visione della ricevuta di consegna "esibita" dalla società tramite *e-mail* (rilasciata in data 17 aprile, come detto, dall'Ufficio ricezione posta), richiedeva per le vie brevi alla medesima società di inoltrare via *e-mail* una

“copia” della nota di accompagnamento della documentazione che sino a quel momento non risultava acquisita agli atti della Direzione. Tale nota, acquisita a mezzo telematico, veniva, quindi, assunta al protocollo informatico della Direzione con n. DVA-2014-12495 del 30 aprile 2014, data in cui la “copia” era pervenuta. Solo a seguito di tale adempimento si è ritenuto di poter confezionare la documentazione per l’inoltro in commissione VI-A/VAS e per la sua pubblicazione sul sito del Ministero.

Tuttavia, al momento della protocollazione della “copia” il 30 aprile, il personale preposto agli adempimenti del settore VIA non aveva avuto contezza che la stessa nota “in originale” (acquisita il precedente 17 aprile dall’Ufficio ricezione posta che aveva materialmente ritirato il pacco e rilasciato ricevuta della consegna) era nel frattempo pervenuta alla Direzione il 28 aprile, ritirata da “altro” personale dalla pertinente “casella postale”, e, conseguentemente, protocollata con n. DVA-2014-0012560 il successivo 2 maggio.

Per riassumere, la società ha consegnato a mano la documentazione integrativa il 17 aprile 2014 presso l’Ufficio ricezione posta, ivi inclusa la nota di trasmissione “in originale”, ottenendone regolare ricevuta. Nel frattempo che la nota di trasmissione “in originale” perveniva alla Direzione (28 aprile) e protocollata in ingresso (2 maggio), accadeva che in data 30 aprile venisse protocollata la medesima nota, ma in “copia”, acquisita a mezzo *e-mail* dalla società, a cui era stata richiesta per le vie brevi per completezza del fascicolo.

È stato quindi precisato che nel pertinente decreto VIA, nel richiamare la documentazione integrativa, viene riportato che questa è stata trasmessa dalla società con nota del 17 aprile 2014 preferendo citare, tra i due protocolli di acquisizione della nota di accompagnamento, quello del 2 maggio 2014 (DVA-2014-0012560), in quanto afferente alla protocollazione della nota “in originale” e della quale era stata rilasciata ricevuta, dall’Ufficio ricezione posta, al momento della consegna degli atti.

Per quanto riferito e precisato, risulta evidente l’assenza di qualsivoglia anomalia afferente all’acquisizione degli atti istruttori sottoposti alle valutazioni della commissione VIA/VAS.

In merito alla mancata rispondenza del formato elettronico della documentazione presentata alle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la documentazione informato digitale per le procedure VIA e VAS", occorre precisare che tali indirizzi, concernenti l'inoltro dei documenti, non sono codificati in alcuna disposizione normativa o regolamentare, ma solo finalizzati a rendere più facilmente leggibili gli atti digitalmente inoltrati, senza alcuna conseguenza sanzionatoria, di alcun genere, in caso di mancato rispetto delle indicazioni rese.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(19 dicembre 2014)

STEFANO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

il progetto "Trans Adriatic pipeline" (TAP), in base all'accordo siglato ad Atene in data 13 febbraio 2013 dalla Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana, prevede la costruzione di un gasdotto lungo 871 chilometri finalizzato al trasporto di gas naturale dalla regione caspica alla costa meridionale della Puglia, con attraversamento dei territori greco (510 chilometri), albanese (151 chilometri) e il passaggio nel mar Adriatico;

il percorso del gas, trasportato mediante una condotta in acciaio, prevede una competenza italiana di circa 50 chilometri, di cui 45 *offshore* e 8 *onshore*. Quest'ultimo tratto di condotta dovrebbe concludersi presso il terminale di ricezione del gas (PRT) da ubicare, come da progetto, nella località turistica di San Foca, in prossimità di Melendugno (Lecce);

la capacità iniziale di gas viene quantificata in 10 miliardi di metri cubi per anno, potenzialmente espandibili, senza precisazioni su tempi e modalità, a 20 miliardi;

già da un primo esame del testo al Senato, relativo al disegno di legge n. 884 (atto Senato 884) «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic Pipeline"», la componente di Sinistra Ecologia e Libertà con l'ordine del giorno (ordine del giorno n. G200) ha evidenziato l'inopportunità dell'operato l'orientamento della Strategia energetica nazionale (SEN) che vede nelle energie rinnovabili il settore di prioritario investimento; nel testo dell'ordine del giorno, inoltre, era stato messo in evidenza come lo stesso rapporto "Environmental and social impact assesment", pre-

sentato dalla società TAP, paventasse potenziali tensioni sociali per l'insufficiente risposta alle aspettative occupazionali delle popolazioni locali, non coinvolte, tra l'altro, nel processo decisionale circa il tracciato del progetto;

il gruppo parlamentare di Sinistra Ecologia e Libertà, esaminato il testo della proposta di legge (atto Camera 1710) «"Ratifica dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto "*Trans Adriatic Pipeline*"», ha presentato parere contrario presso l'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati;

in data 5 dicembre 2013 il gruppo parlamentare di Sinistra Ecologia e Libertà ha presentato questione pregiudiziale di costituzionalità relativa all'atto Camera 1710, lamentando una potenziale lesione del diritto all'ambiente per come esso si è venuto a configurare nella legislazione vigente e nella giurisprudenza costituzionale. In particolare, pur riconoscendo la necessità di una diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico che miri alla progressiva riduzione del consumo di combustibili fossili, non si ravvisavano nell'opera requisiti di strategicità e corretta pianificazione delle fonti energetiche; di contro, emergevano numerose criticità sotto il profilo della tutela ambientale, valore di rilevanza costituzionale per la sua stretta connessione con gli artt. 9 e 32 della Costituzione, come espresso in numerose occasioni dalla Corte costituzionale, a partire dalle sentenze n. 151 del 1986 e n. 210 del 1987. Tra l'altro, il "valore ambiente" si configura come diritto collettivo, appartenente al singolo in quanto tale ma anche in quanto membro della collettività; in tal modo, al cittadino viene attribuito un ruolo imprescindibile nei processi decisionali riguardanti la materia, come riconosciuto dalla Convenzione di Aarhus del 1998, recepita dall'Italia attraverso la legge n. 108 del 2001 e nell'ordinamento comunitario attraverso le direttive 2003/4/CE, 2003/35/CE e il regolamento (CE) n. 1367/2006. Ulteriore profilo di potenziale incostituzionalità veniva ravvisato con riferimento al riparto di competenze previsto dall'articolo 117 della Costituzione, in relazione al quale la Consulta ha più volte chiarito come non sia possibile individuare una sfera statale rigorosamente circoscritta in materia di ambiente, un valore trasversale da porre in relazione con altri interessi e con le competenze regionali concorrenti, nel cui ambito è legittima l'adozione di una disciplina maggiormente rigorosa. In tal senso, il principio di leale collaborazione assume un ruolo centrale, assegnando un valore decisivo all'intesa tra Stato e istituzioni locali attraverso un'ampia partecipazione di tutti gli attori coinvolti;

la Regione Puglia e, più in generale, le istituzioni locali hanno comunicato in diverse occasioni la propria contrarietà al progetto;

la Regione, già attraverso la deliberazione della Giunta n. 1805 del 18 settembre 2012, aveva espresso un giudizio negativo di compatibilità ambientale in merito al primo progetto TAP presentato nel marzo 2012, per il quale anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del ma-

re aveva richiesto corpose integrazioni; i termini assegnati erano stati oggetto di numerose proroghe e la variante al progetto è stata presentata solamente nel settembre 2013;

la Regione Puglia ha avviato un percorso partecipato di valutazione del progetto TAP, conclusosi a Lecce nel dicembre 2013. Tale percorso ha reso evidente la forte contrarietà degli enti locali, di numerose associazioni ambientaliste e *stakeholder* (pesca e turismo) alla realizzazione del gasdotto, in particolare in relazione al previsto approdo nella località di San Foca;

il comitato regionale di valutazione di impatto ambientale ha espresso, nella seduta del 14 gennaio 2014, parere negativo alla realizzazione del progetto proposto da TAP, basandosi sui numerosi pareri, osservazioni e contributi pervenuti. Il comitato ha segnalato la totale assenza, nello studio di impatto ambientale (SIA) presentato dalla società, di riferimenti all'infrastruttura necessaria per il trasporto del gas nella rete nazionale, in riferimento al collegamento Vernole-Mesagne (Lecce-Brindisi), da realizzarsi a cura di Snam rete gas (si tratta di oltre 20 chilometri di rete); inoltre, veniva rilevata la mancanza di una puntuale disamina della totalità dei soggetti che avrebbero potuto subire impatti negativi dalla realizzazione dell'opera, nonché una scarsa considerazione degli impatti sull'economia locale, di natura fortemente turistica, in particolare per ciò che concerne la qualità delle acque di balneazione in fase di cantiere e di esercizio; ulteriori contrasti venivano riscontrati con le normative di tutela del paesaggio relative all'attraversamento delle dune a ridosso della linea di costa. Il comitato ha inoltre stigmatizzato l'esclusione delle alternative progettuali riferite a diversi approdi, sulla scorta di valutazioni poco oggettive e scarsamente condivisibili, in particolare in relazione alla città di Brindisi, considerata non adatta per una generica mancata previsione negli strumenti urbanistici;

ancora oggi pende un contenzioso tra la Regione Puglia e la TAP, in relazione al ricorso straordinario presentato dalla società al Presidente della Repubblica per l'annullamento della nota del 30 aprile 2014, prot. 0001790. Tale atto prevede, infatti, l'assoggettamento del terminale di ricezione (PRT) del gasdotto al decreto legislativo n. 334 del 1999 di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, nota anche come "direttiva Seveso II". In tal senso il Servizio rischio industriale della Regione Puglia sostiene che, pur non rientrando la condotta sottomarina nel campo di applicazione della normativa, lo stesso non possa dirsi per il terminale di ricezione, che detiene un quantitativo di gas superiore alle soglie previste;

il 29 agosto 2014 la commissione nazionale di VIA ha espresso parere favorevole al progetto della "Trans Adriatic pipeline"; tuttavia, le informazioni relative all'atto non risultano ancora disponibili e quelle reperibili non sono esaurienti;

in concomitanza con la trasmissione del parere favorevole della commissione nazionale di VIA del Ministero dell'ambiente, il Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi ha annunciato il via libera al gasdotto, non tenendo conto delle numerose prescrizioni che la commissione stessa ha posto come condizione allo sviluppo del progetto; in tal modo, egli ha, di fatto, trasformato una valutazione tecnica in un provvedimento politico. Ad avvalorare tale considerazione contribuisce la dichiarazione del medesimo relativa alla sua visita ufficiale, in data 20 settembre, a Baku 2014 (Azerbaijan);

contrariamente al giudizio favorevole della commissione nazionale di VIA, la Direzione generale dei beni per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso parere tecnico istruttorio negativo alla richiesta di compatibilità ambientale presentata da TAP, in relazione all'alto valore paesaggistico dell'area, dichiarata di notevole interesse pubblico. Il Ministero sottolinea infatti l'estrema importanza del paesaggio agrario del Salento, territorio particolarmente pregevole e altamente significativo per stato di integrità, valore testimoniale e profondità storica, la cui configurazione si fonda sulla "trama agraria" disegnata dalle "chiusure" realizzate in pietra a secco e dal mosaico continuo dei diversificati sesti di impianto degli uliveti, con presenza di numerosi esemplari aventi caratteristiche monumentali. In un tale contesto, un'opera come quella presentata nel progetto della TAP creerebbe un complesso di natura industriale sproporzionato e incongruo con la natura agraria del sito,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo a fronte delle criticità emerse in sede istruttorio, ed in particolare alla luce dei rilievi del Ministero dei beni culturali, degli enti locali e della Regione Puglia, con specifico riferimento all'inadeguatezza dell'approccio metodologico adottato in sede di ponderazione delle ricadute ambientali e paesaggistiche delle varie soluzioni localizzative, anche alla luce dell'evidenziata inadeguatezza dell'approdo di San Foca scelto dalla società, nonché all'applicazione delle tutele previste dalla normativa "Seveso" in relazione alla valutazione dei rischi incidentali.

(4-03019)

(18 novembre 2014)

RISPOSTA. - Il progetto denominato "Trans Adriatic pipeline" (TAP) riguarda la realizzazione di un gasdotto che trasporterà il gas dalle nuove fonti di approvvigionamento, nella regione del mar Caspio, all'Europa occidentale e sud-orientale, attraverso il "corridoio meridionale del gas". La parte di gasdotto di competenza italiana è composta da una condotta sottomarina (tratto *offshore*) lunga circa 45 chilometri, da una condotta interrata

(tratto *onshore*) lunga circa 8,2 chilometri, da una valvola di intercettazione (BVS) posta in corrispondenza del punto iniziale del tratto *onshore* e da un terminale di ricezione del gasdotto (PRT: pipeline receiving terminal) ubicato a Modugno (Lecce).

L'istanza volta ad ottenere il parere di compatibilità ambientale è stata presentata dalla società Trans Adriatic pipeline AG Italia in data 19 marzo 2012.

In ordine ad essa, una volta completato l'*iter* valutativo di competenza della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, e sulla base anche del parere da essa espresso n. 1596 del 29 agosto 2014, è stato emanato il relativo provvedimento di compatibilità ambientale con decreto ministeriale n. 223 dell'11 settembre 2014.

Riguardo alle contrarietà sul progetto espresse dalla Regione Puglia (delibere n. 12 e n. 63, rispettivamente del 20 e del 31 gennaio 2014), la commissione VIA e VAS ne ha debitamente e doverosamente tenuto conto, ritenendo, e al contempo dandone atto nel pertinente parere, che le criticità evidenziate potessero ritenersi superate sulla base delle integrazioni e dei chiarimenti complessivamente forniti dalla società TAP AG Italia successivamente al riavvio del procedimento, avvenuto nel settembre 2013. In merito a tale ulteriore documentazione, è stato riferito che la Regione, che pure ne era a conoscenza, non ha ritenuto di esprimersi.

In merito, poi, a quanto sostenuto dal Servizio rischio industriale della stessa Regione, circa l'assoggettamento del terminale di ricezione del gasdotto alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 334 del 1999 (relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), poiché sul punto non esiste ancora un'univoca presa di posizione e considerata, comunque, l'oggettiva presenza nello stesso terminale di sostanze classificate "pericolose", è stato ritenuto possibile e opportuno richiedere alla società proponente di acquisire il pertinente nulla osta di fattibilità (NOF) prima del rilascio del provvedimento finale autorizzativo. Tale prescrizione risulta al punto A.13 del decreto di compatibilità ambientale.

In ordine, infine, al parere negativo espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, stante il contrasto tra le amministrazioni concertanti, la questione è stata rimessa al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *e-bis*, della legge n. 400 del 1988. Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 10 settembre 2014, pur prendendo atto delle motivazioni sottese al parere negativo espresso dal Ministero dei beni culturali, ha deliberato, in relazione al carattere di interesse strategico dell'opera e delle puntuali prescrizioni impartite dalla commissione tecnica VIA/VAS con il parere del 29 agosto 2014, di fare propria la posizione del

Ministero dell'ambiente in merito alla compatibilità ambientale del progetto proposto, entro i limiti e con il rispetto delle prescrizioni all'uopo definite.

Tale deliberazione ha conseguentemente determinato l'emanazione di un decreto positivo di compatibilità ambientale.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(19 dicembre 2014)
